

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 settembre 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1988, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1986, n. 42 «Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 27.

Partecipazione regionale al programma speciale fuori quota del fondo europeo di sviluppo regionale relativo alle zone di aiuto della provincia di Como Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 28.

Modifica dell'art. 26 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 «Ordinamento dei servizi di zona» Pag. 4

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1988, n. 11.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 1986 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1988, n. 12.

Erogazione di un assegno «una tantum» ai dipendenti regionali in riferimento al vuoto contrattuale Pag. 5

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1988, n. 13.

Norme per l'attività di raccolta, separazione, conservazione e distribuzione del sangue umano e per l'attività di produzione degli emoderivati. Riorganizzazione del Centro di riferimento per l'attività emotrasfusionale Pag. 5

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1988, n. 14.

Interventi regionali per la realizzazione di opere di prevenzione, pronto intervento, ripristino e ricostruzione relative a pubbliche calamità. Nuove disposizioni ed abrogazioni della legge regionale n. 65/1977 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, recanti norme per la disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 16.

Adesione della regione Toscana ed erogazione di un contributo finanziario all'Associazione «Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1988, n. 17.

Interventi per la tutela dell'ETNIA-ROM Pag. 12

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1988, n. 18.

Provvedimenti per l'ammodernamento e sviluppo di linee di trasporto su rotaia: modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14: concessione di contributo all'ente F.S. per l'ammodernamento della linea Cecina-Volterra Pag. 14

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1988, n. 19.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988. Proroga Pag. 15

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1988, n. 20.

Interventi regionali a favore della cooperazione agricola e forestale Pag. 15

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 21.

Partecipazione della regione Toscana a società consortili per la realizzazione, ammodernamento e gestione dei mercati all'ingrosso agro-alimentari Pag. 19

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 22.

Sottoscrizione azioni della FIDI Toscana S.p.a. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 23.

Centro di riferimento emoderivati (C.R.E.). Approvazione bilancio consuntivo 1986 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1988, n. 24.

Costituzione Consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1988, n. 25.

C.R.E. - Centro di riferimento emotrasfusionale e produzione emoderivati. Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dell'anno 1988 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1988, n. 26.

Legge regionale 17 novembre 1986, n. 51. Disciplina delle attività di organizzazione di viaggio. Interpretazione autentica dell'art. 8, quarto comma Pag. 20

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1988, n. 27.

Iniziative per la promozione dell'integrazione europea. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1988, n. 28.

Modifiche dell'art. 8 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 relativa a «Disciplina delle attività di organizzazione di viaggio» Pag. 22

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1988, n. 17.

Iniziative per la realizzazione di una mostra sulle edizioni della Divina Commedia di Dante Alighieri Pag. 22

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 marzo 1988, n. 3.

Provvedimenti urgenti per il settore forestale Pag. 23

LEGGE 26 marzo 1988, n. 4.

Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto della Regione per il triennio 1988-1990 Pag. 23

LEGGE 26 marzo 1988, n. 5.

Bilancio di previsione della regione Siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 Pag. 24

LEGGE 19 maggio 1988, n. 6.

Attuazione della programmazione in Sicilia ed istituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro Pag. 24

LEGGE 19 maggio 1988, n. 7.

Proroga della validità della iscrizione nel soppresso albo regionale degli appaltatori Pag. 27

LEGGE 19 maggio 1988, n. 8.

Interventi a sostegno del settore agricolo Pag. 27

LEGGE 19 maggio 1988, n. 9.

Provvedimenti urgenti per il settore agricolo e per le aziende agricole colpite da avversità atmosferiche Pag. 28

LEGGE 19 maggio 1988, n. 10.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'azienda delle foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1986 Pag. 30

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 2 giugno 1988, n. 20.

Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento Pag. 30

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1988, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1986, n. 42 «Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 20 del 18 maggio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 42

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 42, è così sostituito:

«1. Coloro che siano in possesso, a qualsiasi titolo, di animali di cui alle lettere b) e c) del primo comma del precedente art. 2, sono tenuti a presentare apposita denuncia alla competente amministrazione provinciale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2. Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 42, è aggiunto il seguente terzo comma:

«3. I musei scientifici di istituzioni e di Enti pubblici non sono soggetti alle norme contenute nella presente legge».

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 42

1. Il primo capoverso del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 42, dalle parole «Per la violazione» fino alle parole «le seguenti sanzioni:», è sostituito dal seguente:

1. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle vigenti leggi, e salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente «Modifiche al sistema penale», si applicano le seguenti sanzioni:».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 maggio 1988

TABACCI

88R0598

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 27.

Partecipazione regionale al programma speciale fuori quota del fondo europeo di sviluppo regionale relativo alle zone di aiuto della provincia di Como.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 20 del 18 maggio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La regione Lombardia è il soggetto responsabile della gestione delle operazioni di competenza regionale previste nel programma speciale e relativo alle zone di aiuto della provincia di Como approvato dalla commissione CEE con decisione n. C(87)1626/71 del 22 ottobre 1987, di cui al regolamento CEE n. 219 del 18 gennaio 1984.

Tale regolamento istituisce un'azione comunitaria speciale di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli alla realizzazione di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento in relazione ai decreti interministeriali di applicazione e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

Programma speciale

1. La regione Lombardia attua il programma speciale in conformità alle disposizioni del regolamento CEE 219/84 ed in applicazione dei decreti interministeriali con la collaborazione degli enti locali territorialmente interessati.

Art. 3.

Finanziamento regionale delle operazioni previste nel programma speciale

1. La regione Lombardia partecipa al finanziamento delle seguenti operazioni:

- a) la ristrutturazione di siti industriali degradati (contributo ad enti locali);
- b) la realizzazione di analisi settoriali;
- c) la realizzazione di enti ed organismi impegnati nella ricerca e diffusione di innovazioni tecnologiche e nella fornitura di servizi di consulenza a piccole e medie imprese;
- d) l'attività di animazione economica finalizzata alla migliore conoscenza delle opportunità di sviluppo legate alla realizzazione del programma speciale.

Art. 4.

Procedure

1. La giunta regionale su proposta dell'assessore al coordinamento per le attività produttive sentito il comitato tecnico istituito con decreto della giunta regionale n. 41014/84 e successive integrazioni e modificazioni, in armonia col programma speciale, delibera sulle modalità ed i tempi di attuazione dei progetti, sulle modalità di erogazione dei contributi regionali, nonché sugli adempimenti posti a carico dei beneficiari.

2. La giunta regionale provvede all'erogazione dei contributi comunitari ex regolamento CEE n. 219/84, secondo il disposto decreto ministeriale del 29 dicembre 1987.

3. Ai fini dell'istruttoria tecnica sui progetti e sull'assegnazione dei finanziamenti di cui ai precedenti primo e secondo comma, la giunta regionale può avvalersi di apposita convenzione.

Art. 5.

Relazione sullo stato di attuazione dei progetti

1. La giunta regionale, a compimento del programma speciale, riferisce al consiglio regionale sull'attuazione degli interventi finanziati dalla presente legge.

Art. 6.

Periodo di validità della legge

1. Il periodo di validità della presente legge è legato ai tempi di attuazione del programma speciale di cui al precedente art. 1.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Sono autorizzate a decorrere dall'esercizio finanziario 1988:

1) spese pari a lire 250 milioni per le finalità di cui al precedente art. 3, primo comma, lettera b);

2) spese pari a lire 50 milioni per le finalità di cui al precedente art. 3, primo comma, lettera d);

2. È autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 la concessione di contributi in capitale:

1) per lire 200 milioni per le finalità di cui al precedente art. 3, primo comma, lettera a);

2) per lire 500 milioni per le finalità di cui al precedente art. 3, primo comma, lettera c);

3. Agli oneri complessivi pari a lire 300 milioni, derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

4. Agli oneri complessivi pari a lire 700 milioni, derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente secondo comma si provvede mediante riduzione di lire 200 milioni della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 2.5.2.1.1.765 e di lire 500 milioni della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutui» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

5. In relazione a quanto disposto dai precedenti primo e secondo comma del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

A - Stato di previsione delle spese - Parte II

Alla parte II, ambito 3, settore 1, obiettivo 5, progetto 1, sono istituiti:

— il capitolo 2.3.1.5.1.2423 «Partecipazione regionale ad enti ed organismi impegnati nella ricerca e diffusione di innovazioni tecnologiche e nella fornitura di servizi di consulenza a piccole e medie imprese, in provincia di Como» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

— il capitolo 2.3.1.5.1.2424 «Contributi in capitale agli enti locali per la ristrutturazione dei siti industriali degradati in provincia di Como», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 250 milioni;

— il capitolo 2.3.1.5.1.2425 «Spese dirette della regione per la realizzazione di analisi settoriali in provincia di Como» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 200 milioni;

— il capitolo 2.3.1.5.1.2426 «Spese della regione per attività di animazione economica finalizzata alla migliore conoscenza delle opportunità di sviluppo in provincia di Como» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 50 milioni.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 maggio 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 7 maggio 1988 prot. n. 22802/974).

88R0599

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 28.

Modifica dell'art. 26 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 «Ordinamento dei servizi di zona».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 20 del 18 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo la lettera a) del primo comma dell'art. 26 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1986, n. 40, è aggiunta la seguente lettera a-bis):

«a-bis) i dipendenti delle strutture convenzionate con l'ente responsabile dei servizi di zona nonché i professionisti che, a qualsiasi titolo, hanno un rapporto di impiego o di prestazione professionale con tali strutture convenzionate».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 maggio 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 12 maggio 1988 prot. n. 20802/1009).

88R0600

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1988, n. 11.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 1986.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 12 del 2 marzo 1988)

(Omissis).

88R0601

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1988, n. 12.**Erogazione di un assegno «una tantum» ai dipendenti regionali in riferimento al vuoto contrattuale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 4 marzo 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dal Titolo V della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è corrisposto un assegno *una tantum* di L. 260.000 lorde a tutto il personale regionale che abbia prestato servizio di ruolo anche a seguito di inquadramento con effetto retroattivo, per il periodo 1° gennaio 1974-31 dicembre 1975.

Qualora il servizio di ruolo sia stato prestato per una parte del periodo indicato dal precedente comma l'assegno è proporzionalmente ridotto.

L'assegno è inoltre proporzionalmente ridotto nei casi di sospensione o riduzione dello stipendio, previsti dalla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

L'assegno di cui ai commi precedenti non è computabile per qualsiasi effetto nel trattamento economico tabellare.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 613.600.000 si fa fronte con i fondi di cui al cap. 04000 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 febbraio 1988

BARTOLINI

La presente legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 novembre 1977 è stata dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127, ultimo comma della Costituzione, con ordinanza n. 11 del 13/19 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 gennaio 1988.

88R0602**LEGGE REGIONALE 2 marzo 1988, n. 13.****Norme per l'attività di raccolta, separazione, conservazione e distribuzione del sangue umano e per l'attività di produzione degli emoderivati. Riorganizzazione del Centro di riferimento per l'attività emotrasfusionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15 dell'11 marzo 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Oggetto della legge**

1. Nel rispetto e in attuazione delle disposizioni statali dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi su tutto il territorio nazionale, la presente legge regola l'organizzazione delle attività di raccolta, separazione, conservazione e distribuzione del sangue umano anche al fine della produzione degli emoderivati.

2. La presente legge detta altresì una nuova disciplina del centro di riferimento per l'attività emotrasfusionale e di produzione di emoderivati, istituito con legge regionale 17 maggio 1978, n. 31.

Art. 2.**Raccolta, separazione, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati**

1. Le attività di raccolta, separazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati, sono svolte dal servizio pubblico. Centri di raccolta fissi, istituiti presso presidi distrettuali o zionali propri delle Unità sanitarie locali o presso presidi sanitari convenzionati con esclusione delle sedi della guardia medica, possono essere affidati alle associazioni di volontariato del sangue. La Regione autorizza l'attivazione dei centri di raccolta fissi nel rispetto delle previsioni del Piano sanitario regionale.

2. Nell'ambito delle strutture sanitarie estranee al servizio pubblico e dotate di frigoemoteca, deve essere istituito un registro per le annotazioni relative all'utilizzazione del sangue e degli emocomponenti nonché della struttura pubblica che ha effettuato l'assegnazione e la prova crociata di compatibilità. I registri sono conservati per un periodo di cinque anni.

3. I costi di raccolta, separazione, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati, utilizzati nell'ambito dei presidi ospedalieri delle Unità sanitarie locali ovvero delle strutture convenzionate sono a carico del fondo sanitario regionale.

4. I costi del sangue umano e dei suoi derivati, utilizzati nell'ambito delle strutture sanitarie non convenzionate, sono ricompresi nelle rette giornaliere e non possono essere in nessun caso addebitati al ricevente.

Art. 3.**Produzione degli emoderivati**

Ai fini dell'attività di produzione dei derivati del sangue raccolto nel territorio regionale da utilizzarsi nei presidi sanitari, la Regione nel rispetto delle indicazioni del Piano sanitario regionale, può stipulare apposite convenzioni con officine di produzione specializzate, direttamente produttrici.

Art. 4.**Compiti del CRE**

1. Il centro di cui all'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1978, n. 31, assume la denominazione di centro di riferimento per l'attività emotrasfusionale (CRE), con sede legale in Firenze.

2. Il CRE svolge le seguenti funzioni:

a) elabora proposte concernenti il Piano sangue triennale e le sue revisioni;

b) verifica l'attuazione del Piano sangue in base agli indicatori ed ai vincoli previsti dal Piano sanitario regionale;

c) promuove donazione volontaria del sangue, del plasma e degli emocomponenti;

d) promuove la ricerca e la sperimentazione di nuove metodiche in rapporto con le istituzioni di ricerca e con il Servizio sanitario nazionale, anche al fine del corretto impiego degli emocomponenti degli emoderivati, compresi quelli posti in commercio come specialità medicinali;

e) svolge l'attività di contabilizzazione concernente le unità di sangue raccolte e gli emoderivati prodotti in attuazione delle convenzioni di cui al precedente art. 3;

f) predispone i programmi dell'attività di raccolta di sangue intero e di plasma sia nelle unità operative di immunoematologia e servizio trasfusionale sia nei centri di raccolta fissi, sia per mezzo di autoemoteche;

g) acquisisce ed elabora i dati concernenti la raccolta e l'impiego di sangue, plasma ed emoderivati, ai fini della predisposizione dei programmi di cui alla precedente lettera f);

h) elabora proposte per l'aggiornamento professionale degli operatori sanitari del settore;

i) elabora e trasmette annualmente al consiglio regionale e alla giunta una relazione concernente l'impiego del sangue e dei suoi derivati.

Art. 5.

Organi del CRE

1. Sono organi del CRE:
 - a) il consiglio di direzione;
 - b) il presidente;
 - c) l'ufficio di presidenza;
 - d) il collegio dei sindaci.

Art. 6.

Consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione è composto da tredici membri nominati dal consiglio regionale;
2. Nove membri sono eletti dal consiglio regionale con voto limitato a cinque nomi; un membro è nominato su designazione dell'associazione toscana degli emofilici; gli altri tre membri sono nominati su designazione delle associazioni di donatori di sangue che abbiano almeno 5.000 donatori attivi.
3. Il consiglio di direzione dura in carica fino al rinnovo del consiglio regionale.
4. Non possono far parte del consiglio di direzione:
 - a) i consiglieri regionali;
 - b) i dipendenti della Regione;
 - c) parenti ed affini fra di loro fino al quarto grado;
 - d) il personale del Servizio sanitario nazionale addetto alle Unità operative di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Art. 7.

Compiti e funzionamento del consiglio di direzione

1. È compito del consiglio di direzione:
 - adottare le norme regolamentari di funzionamento;
 - autorizzare la stipula delle convenzioni, ivi comprese quelle per l'affidamento delle consulenze volte alla realizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e di controllo sulla qualità degli emoderivati;
 - definire le proposte relative ai piani, programmi e bilanci annuali e pluriennali, nonché alle loro variazioni;
 - definire la proposta di conto consuntivo;
 - definire le proposte relative alle dotazioni di personale.
2. Il consiglio di direzione non può delegare ad altri organi le proprie funzioni.
3. Il consiglio di direzione si riunisce trimestralmente in seduta ordinaria; si riunisce altresì in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quarto dei suoi componenti ovvero il collegio dei sindaci revisori.
4. La convocazione, corredata dall'ordine del giorno, deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dalla data indicata per la riunione; copia dell'ordine del giorno è contemporaneamente inviata al presidente della giunta regionale ed ai membri del collegio dei sindaci revisori.
5. Le sedute del consiglio di direzione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano riportato la maggioranza dei voti dei presenti. Per l'approvazione delle proposte concernenti il bilancio preventivo e il conto consuntivo è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti.
6. Alle sedute del consiglio può intervenire il Presidente della giunta regionale o un suo delegato. Possono altresì intervenire i membri del collegio dei sindaci revisori.

Art. 8.

Presidente

1. Il presidente è nominato dal consiglio regionale fra i membri del consiglio di direzione.
2. Al presidente compete:
 - a) la legale rappresentanza del CRE;
 - b) convocare e presiedere il consiglio di direzione fissando l'ordine del giorno;

- c) provvedere all'esecuzione delle delibere consiliari;
- d) sovrintendere all'attuazione del programma annuale di attività;
- e) curare i rapporti con gli organi della Regione.

Art. 9.

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e da due vicepresidenti eletti dal consiglio regionale, contestualmente alla nomina del presidente, fra i membri del consiglio di direzione.
2. L'ufficio di presidenza, presieduto e convocato dal presidente, delibera in ordine alla data di convocazione ed agli affari da sottoporre all'approvazione del consiglio di direzione.
3. Il presidente può incaricare i membri dell'ufficio di presidenza della cura di particolari branche di attività.
4. Per il caso di assenza o di impedimento il presidente nomina proprio sostituto uno dei membri dell'ufficio di presidenza.

Art. 10.

Collegio dei sindaci revisori

1. Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a due. Esso dura in carica fino al rinnovo del consiglio regionale.
2. Il presidente del collegio è nominato dal consiglio regionale.
3. Al collegio compete:
 - a) controllare la regolarità amministrativa e contabile del CRE;
 - b) riferire al consiglio regionale in ordine alla conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;
 - c) presentare semestralmente al consiglio regionale una relazione sull'andamento amministrativo e contabile del CRE;
 - d) riferire in ogni tempo al presidente della giunta regionale in ordine alla regolarità contabile e amministrativa del CRE.
4. Non possono far parte del collegio i dipendenti del CRE, i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado.

Art. 11.

Indennità spettanti ai membri degli organi del CRE

1. Al presidente, ai vicepresidenti e ai sindaci revisori spetta un'indennità di carica da determinarsi con deliberazione del consiglio regionale.
2. Ai restanti membri del consiglio di direzione ed ai membri del collegio dei sindaci revisori spetta, per ogni seduta del consiglio cui partecipano, un gettone di presenza il cui ammontare sarà determinato con deliberazione del consiglio regionale.
3. Per i componenti degli organi e per il presidente in missione fuori del comune di residenza per l'espletamento di compiti connessi alla carica, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di trasferta prevista per il personale del ruolo regionale con qualifica dirigenziale.

Art. 12.

Indirizzo e controllo della Regione nei confronti del CRE

1. Il consiglio regionale impartisce direttive generali per l'attività del CRE e ne approva le deliberazioni concernenti:
 - a) il programma annuale di attività;
 - b) il bilancio preventivo;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) gli impegni di spesa vincolanti il bilancio per più di un anno.
2. Di tutti gli atti diversi da quelli indicati nel comma precedente, esclusi quelli meramente esecutivi, il CRE invia comunicazione alla giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione; la comunicazione contiene dettagliata indicazione dell'oggetto, dell'onere finanziario e della imputazione in bilancio.

3. Gli atti diventano esecutivi se trascorsi dieci giorni dal ricevimento della comunicazione la giunta non abbia comunicato richiesta di copia delle delibere adottate.

4. Le deliberazioni oggetto di richiesta divengono esecutive qualora la giunta non ne abbia deliberato l'annullamento entro trenta giorni dal loro ricevimento oppure dal ricevimento di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti entro il suddetto termine.

5. Il consiglio e la giunta regionale possono disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento del CRE.

6. Il consiglio di direzione può essere sciolto con deliberazione del consiglio regionale per l'immotivata osservanza di direttive o per gravi ragioni attinenti al funzionamento del CRE; con la stessa deliberazione è nominato un commissario per la gestione straordinaria del CRE. Il nuovo consiglio è eletto entro il termine massimo di sei mesi dalla data della deliberazione di scioglimento.

Art. 13.

Personale del CRE

1. La dotazione del personale e la pianta organica sono determinate dal consiglio regionale, su proposta del CRE nell'ambito della dotazione organica del ruolo unico regionale e con le modalità previste dall'art. 16 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55.

2. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'ente è regolato dalla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 62, secondo comma dello Statuto.

3. Le competenze relative al procedimento disciplinare di cui al capo secondo, parte seconda della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni sono attribuite ai competenti organi dell'ente.

4. In sede di prima attuazione la pianta e la dotazione organica risultano dalla allegata tabella.

5. L'assegnazione del personale è disposta dalla giunta regionale sentito il presidente del CRE.

6. Per l'espletamento delle attività del CRE la giunta regionale può altresì disporre la temporanea utilizzazione, da parte di esso, di personale comandato presso gli uffici della Regione, appartenente a profili professionali diversi da quelli previsti nella tabella di cui al precedente comma 4.

Art. 14.

Finanziamento e ordinamento contabile

1. Al finanziamento del CRE si provvede mediante un contributo ordinario annuale della Regione.

2. La gestione economico-finanziaria del CRE è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità ed amministrazione del patrimonio della Regione.

Art. 15.

Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione del CRE, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo precedente, è adottato dal consiglio di direzione, previo parere del collegio dei sindaci revisori, e trasmesso alla giunta regionale entro il 15 ottobre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento.

2. La giunta regionale, unitamente ad un proprio parere, lo trasmette al consiglio perché venga approvato con legge, unitamente al bilancio della Regione, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

3. Il bilancio del CRE è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 16.

Programma annuale di attività

1. Al bilancio di previsione del CRE è allegato il programma annuale dell'attività, predisposto in attuazione delle direttive impartite dal consiglio regionale nel corso dell'esercizio cui fa riferimento il bilancio di previsione.

2. Il programma di attività è approvato dal consiglio regionale unitamente al bilancio preventivo del CRE.

Art. 17.

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo del CRE comprende il conto finanziario e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è adottato dal consiglio di direzione previo parere di conformità alle norme contabili espresso dal collegio dei sindaci revisori, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso entro cinque giorni dalla giunta regionale.

3. La giunta regionale lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione, con legge, unitamente al rendiconto generale della Regione.

4. Il conto consuntivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 18.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il consiglio di direzione nomina e si avvale di un comitato consultivo tecnico-scientifico composto di sette esperti nel campo dell'immunoematologia, della trasfusione del sangue, dell'ematologia, degli emoderivati o di altri settori di attività che abbiano legami con i compiti dell'ente.

2. Il presidente, o un componente il consiglio di direzione da lui delegato, convoca e presiede il comitato tecnico-scientifico.

3. Il comitato tecnico-scientifico fornisce al consiglio di direzione direttamente o anche tramite la collaborazione di organismi esterni da esso stesso suggerita, ogni possibile parere sulle attività e sui programmi del CRE.

4. Ai membri del comitato tecnico-scientifico spetta il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione o un gettone di presenza nella misura determinata con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 19.

Costi di produzione

1. La giunta regionale, sentito il CRE, calcola periodicamente i costi dei singoli prodotti sulla base delle voci indicate dall'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

2. Ai fini dell'aggiornamento dei costi per singoli prodotti, la giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la procedura di rilevazione dei costi presso le unità operative di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Art. 20.

Incentivazione della raccolta del sangue e del plasma

1. In sede di assegnazione del fondo di cui all'art. 51, comma quarto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione, sulla base degli indicatori di raccolta fissati dal Piano sanitario regionale nonché dai programmi annuali determinati dal CRE, ripartisce le risorse per l'acquisto dei materiali necessari per realizzare le potenzialità donative presenti.

Art. 21.

Prima applicazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, sono rinnovati gli organi del CRE.

2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del CRE rimangono in carica quelli previsti dalla legge regionale 17 maggio 1979, n. 31.

Art. 22.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 17 maggio 1978, n. 31.

2. Resta in vigore l'art. 1 della legge di cui al comma precedente salvo l'inciso «e di produzione emoderivati con esclusione di specialità medicinali».

Art. 23.

Norme finanziarie

1. Per l'anno 1988 il contributo di cui all'art. 15, primo comma, è determinato in L. 767.000.000 ed è finanziato mediante la seguente variazione da apportare, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della «spesa» del bilancio di previsione 1988:

(*Omissis*).

2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi di provvederà con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 marzo 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 gennaio 1988 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 febbraio 1988.

(*Omissis*).

88R0603

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1988, n. 14.

Interventi regionali per la realizzazione di opere di prevenzione, pronto intervento, ripristino e ricostruzione relative a pubbliche calamità. Nuove disposizioni ed abrogazioni della legge regionale n. 65/1977.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15 dell'11 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Opere di prevenzione, pronto intervento ripristino e ricostruzione relative a pubbliche calamità

1. La regione Toscana promuove la realizzazione di opere di prevenzione e intervento relative a pubbliche calamità (naturali o catastrofici) rientranti nelle materie di propria competenza. Ai fini della presente legge per pubblica calamità si intende il verificarsi di eventi dipendenti da cause naturali o da altre cause che abbiano comportato grave danno o pericolo di grave danno a persone o a beni e che, per loro natura o estensione, debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

2. Per la prevenzione di pubbliche calamità o per impedire l'aggravarsi delle loro conseguenze, la giunta regionale può disporre studi e progettazioni di opere anche con affidamento degli incarichi a comuni, province, loro consorzi, Comunità montane. Quando la speciale natura delle opere o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, gli incarichi possono essere motivatamente affidati a liberi professionisti.

Art. 2.

Opere di competenza regionale

1. Le opere di cui all'art. 1 per le quali l'intervento compete alla Regione sono finanziate annualmente con la legge di bilancio.

2. La giunta regionale può affidare con propria deliberazione l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma agli enti locali.

Art. 3.

Fondo di rotazione per il finanziamento di opere di prevenzione, pronto intervento, ripristino e ricostruzione di competenza delle Province, Comuni, loro Consorzi e Comunità montane.

1. Per il finanziamento di opere di prevenzione ed intervento di cui all'art. 1, di competenza delle province, comuni, loro consorzi, Comunità montane, è costituito un fondo di rotazione che sarà iscritto in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione delle spese bilancio a decorrere dall'anno 1988, con la seguente denominazione: «Fondo di rotazione per il finanziamento di opere di prevenzione ed intervento di competenza degli enti locali, relative a pubbliche calamità».

2. Nello stato di previsione dell'entrata, a partire dall'anno 1989, è istituito un capitolo con la seguente denominazione: «Rientri di finanziamenti concessi agli enti locali da destinare al fondo di rotazione per il finanziamento di opere di prevenzione ed intervento relative a pubbliche calamità».

TITOLO II

OPERE DI PRONTO INTERVENTO

Art. 4.

Finanziamenti per opere di pronto intervento

1. Agli enti di cui all'art. 3, primo comma, possono essere concesse anticipazioni finanziarie senza alcun onere d'interesse sulle disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'art. 3, per le opere di pronto intervento, rientranti nella loro competenza, riguardanti:

- a) demolizioni, puntellamenti, sgomberi ed ogni altra opera non differibile per esigenze di tutela della pubblica incolumità;
- b) ripristino di collegamenti stradali;
- c) ripristino di acquedotti, di fognature o di altre opere igieniche a salvaguardia della pubblica igiene;
- d) approntamento e costruzione di ricoveri per famiglie bisognose rimaste senza alloggio;
- e) altre opere ritenute urgenti dai competenti uffici tecnici con relazione motivata.

2. Le anticipazioni di cui al comma precedente sono concesse sino all'ammontare del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, ai sensi dell'art. 5, terzo comma ed hanno la durata massima di tre anni prorogabile a cinque anni per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.

Art. 5.

Procedura per l'erogazione del finanziamento

1. Gli enti interessati ai finanziamenti previsti dal precedente articolo, presentano, entro venti giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso, domanda alla giunta regionale accompagnata da una relazione tecnica redatta dai rispettivi uffici o da esperti iscritti ad albi o elenchi professionali.

2. La relazione contiene:

- a) l'indicazione analitica dei danni verificatisi, delle relative cause e delle loro conseguenze;
- b) la valutazione e quantificazione dell'ammontare dei danni;
- c) la descrizione delle opere e degli interventi necessari per la riattivazione, la riparazione, l'eventuale prevenzione di danni ulteriori, l'indicazione delle relative spese.

3. La giunta regionale provvede alla verifica dei danni subiti e delle relative cause, valuta la congruità della spesa indicata nella relazione di cui al precedente comma e delibera l'ammissibilità al finanziamento delle opere e degli interventi, determinando l'entità dello stesso. L'erogazione del finanziamento è disposta con delibera della giunta regionale. La giunta regionale informa tempestivamente il consiglio regionale di ogni intervento effettuato.

4. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo del rendiconto, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale con la delibera di erogazione dei finanziamenti.

Art. 6.

Deroghe procedurali per interventi di somma urgenza di importo non superiore a cinquanta milioni

1. In circostanze particolari, nelle quali qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori, il componente della giunta regionale incaricato, su specifica domanda scritta da parte dell'ente interessato, o del competente ufficio tecnico regionale, ha facoltà di autorizzare interventi di somma urgenza per importi non superiori a 50 milioni. Il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile della giunta regionale per la deliberazione di ratifica.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, dovrà essere presentata la perizia giustificativa della spesa con il verbale di somma urgenza dei lavori redatto ai termini dell'art. 70 del regio decreto 25 aprile 1895, n. 350.

Art. 7.

Esecuzione delle opere di pronto intervento

1. Per le opere di pronto intervento di competenza della Regione e degli enti locali può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazione o trattativa privata o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

TITOLO III

OPERE DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO

Art. 8.

Finanziamenti per opere di ripristino e ricostruzione

1. Alle province, ai comuni, loro consorzi, alle Comunità montane, possono essere concesse anticipazioni finanziarie senza alcun onere di interesse sulla disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'art. 3, per le opere di ripristino e ricostruzioni, rientranti nella loro competenza, relativa:

- a) edifici pubblici;
- b) edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- c) strutture sanitarie e case di riposo;
- d) acquedotti, fognature, altre opere igieniche, cimiteri;
- e) strade provinciali e comunali e relativi manufatti.

2. Agli enti di cui al comma precedente possono inoltre essere concesse anticipazioni finanziarie senza alcun onere di interesse sulla disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'art. 3, per l'esecuzione dei lavori urgenti a difesa delle strade provinciali, comunali e degli abitati contro le frane e le erosioni di fiumi e torrenti, nonché per l'esecuzione di altri interventi indifferibili ad immobili, impianti e manufatti di proprietà degli enti stessi, al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica.

3. Le anticipazioni di cui ai precedenti commi sono concesse sino all'ammontare del 100% della spesa riconosciuta ammissibile ed hanno la durata massima di tre anni, prorogabile fino a cinque anni per i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.

Art. 9.

Procedure per l'erogazione del finanziamento

1. Gli enti interessati ai finanziamenti di cui al precedente articolo, presentano, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso, domanda alla giunta regionale.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione tecnica con l'indicazione analitica dei danni verificatisi, delle relative cause, delle conseguenze e dell'ammontare degli stessi;

b) il progetto esecutivo di realizzazione delle opere e interventi necessari per il ripristino, la ricostruzione e l'eventuale prevenzione di ulteriori danni, con l'indicazione delle relative spese e dei tempi di realizzazione degli interventi.

3. Gli enti predetti devono dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento.

4. La giunta regionale provvede alla verifica dei danni subiti e delle relative cause, valuta la congruità della spesa indicata e provvede all'approvazione dei progetti delle opere e all'impegno della relativa spesa.

5. L'erogazione è disposta dalla giunta regionale con la stessa deliberazione di approvazione dei progetti. La giunta regionale informa tempestivamente il consiglio regionale di ogni intervento effettuato. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo del rendiconto, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale con la delibera di erogazione dei finanziamenti.

6. L'approvazione dei progetti ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

TITOLO IV
NORME COMUNI

Art. 10.

Restituzioni

1. Con la delibera di erogazione dei finanziamenti la giunta regionale determina i tempi e le modalità di restituzione dei finanziamenti stessi.

2. La restituzione totale dell'anticipazione erogata a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 3 dovrà comunque avvenire nel termine massimo stabilito negli articoli 4 secondo comma, e 8 terzo comma, e dovrà essere effettuata con rate annuali il cui importo sarà determinato dalla giunta regionale. Ciascun ente beneficiario della predetta anticipazione dovrà prevedere nel proprio bilancio apposito stanziamento per la restituzione dell'anticipazione regionale e dovrà effettuare alla Regione il pagamento delle singole rate annuali entro trenta giorni dalla esecutività della delibera di approvazione del bilancio di previsione cui si riferisce l'annualità da restituire, e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

3. Le somme restituite dagli enti destinatari dei finanziamenti confluiscono nel capitolo del bilancio di previsione della Regione istituito ai sensi dell'art. 3, secondo comma, ed alimentano il fondo di rotazione istituito ai sensi del primo comma dello stesso articolo.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 11.

Finanziamenti a carico della Regione da concedersi ai comuni

1. Ai comuni, con particolare riferimento a quelli montani, che dimostrino l'impossibilità ad adempiere agli obblighi di restituzione ai sensi della presente legge, la giunta regionale può concedere finanziamenti a totale carico del fondo di cui all'art. 3 per le opere di cui agli articoli 4 ed 8, sulla base di criteri generali stabiliti, con deliberazione, del consiglio regionale, i quali potranno essere aggiornati annualmente. La giunta regionale presenta al consiglio la relativa proposta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dall'anno 1988 la legge di bilancio può istituire apposito capitolo con specifica dotazione di spesa per le finalità di cui al primo comma.

Art. 12.

Decadenza del finanziamento

1. La giunta regionale, sentiti gli enti interessati, delibera la decadenza dei finanziamenti concessi qualora:

a) gli stessi siano stati distolti dalle finalità per le quali erano stati concessi;

b) siano state fornite indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'amministrazione;

c) gli interventi e le opere previste siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lettera b);

d) non siano stati adempiuti gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 9, quinto comma, nonostante apposita diffida a provvedere entro i termini all'uopo assegnati.

2. La decadenza comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito. La deliberazione che pronuncia la decadenza stabilisce le modalità di restituzione delle somme.

3. Le somme restituite ai sensi del precedente comma confluiscono nel fondo di rotazione istituito dal primo comma dell'art. 3.

Art. 13.

Collaudo

1. La nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo spettano all'ente che ha eseguito i lavori. Il collaudo delle opere sarà eseguito secondo le norme vigenti per i lavori in conto dello Stato. Le spese di collaudo sono a carico dell'ente quando i lavori siano di competenza dell'ente anzidetto.

2. Per i lavori non eccedenti l'importo di 100 milioni potrà prescindere dal formale atto di collaudo e sarà emesso un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione, purché detto direttore abbia un rapporto di impiego con l'ente che ha dato attuazione ai lavori o con la Regione.

Art. 14.

Cartografie tematiche e relazioni annuali

1. La giunta regionale, a decorrere dal 1988 secondo priorità e scadenze stabilite dal programma regionale di sviluppo predisporre opportune cartografie tematiche descrittive dei diversi tipi di rischio ai sensi della presente legge, con allegate relazioni contenenti informazioni sui fenomeni in atto, sugli interventi effettuati, il loro costo e gli effetti raggiunti.

2. Le relazioni, aggiornate annualmente, sono approvate dal consiglio regionale entro il mese di dicembre di ogni anno e, in attesa di specifiche normative statali, rappresentano per la Regione la base tecnica per la predisposizione di specifici programmi, anche finanziari, di interventi tesi all'attenuazione del rischio.

3. Per la predisposizione degli strumenti tecnici di cui al primo comma, la giunta regionale può richiedere la collaborazione dei gruppi nazionali scientifici di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

4. Le relazioni sono inviate ai Ministeri competenti.

Art. 15.

Finanziamento della spesa

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 1 si fa fronte nel 1988 con lo stanziamento del cap. 19100 del bilancio 1988.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 3 si fa fronte nel 1988 con la seguente variazione da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «Spesa» del bilancio 1988:

(Omissis).

3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio, utilizzando, a decorrere dal 1989 i rientri di cui all'art. 3, secondo comma, e le restituzioni di cui all'art. 12, secondo comma.

Art. 16.

Abrogazione e norma transitoria

1. La legge regionale 25 agosto 1977, n. 65 è abrogata, ivi compresa la modificazione introdotta dal terzo capitolo dell'art. 10 della legge regionale 19 luglio 1983, n. 56 che viene soppressa. Essa continua ad applicarsi alle richieste di finanziamento presentate ed approvate dai competenti organi regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 marzo 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 gennaio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 febbraio 1988.

83R0604

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, recanti norme per la disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 16 del 16 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1, comma unico, della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, è aggiunto il seguente alinea: «residence».

Art. 2.

Dopo il Titolo V della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, aggiunto il «Titolo V bis», «Residence», composto dagli articoli 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, di cui al presente articolo.

Dopo l'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, sono aggiunti i seguenti:

Art. 15-bis

Definizione e caratteristiche

Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono e/o pluslocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati, secondo i requisiti minimi obbligatori previsti nella tabella allegata alla presente legge (allegato B).

Le unità immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a più corpi.

La gestione di residence non comprende la somministrazione di cibi.

Art. 15-ter

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari

I residence, così come individuati all'articolo precedente, devono possedere gli ordinari requisiti igienico-edilizi previsti dalla norme statali in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali per i locali di abitazione.

Art. 15-quater

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Chi intende gestire residence, secondo le modalità di cui all'art. 15-bis, deve richiedere preventiva autorizzazione al comune in cui si svolge l'attività, indicando:

generalità del richiedente;
denominazione del richiedente;
generalità del rappresentante legale nella gestione, qualora il richiedente intenda avvalersene;
periodi di esercizio dell'attività;
caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
ubicazione e caratteristiche dei residence.

L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di bevande limitatamente alle persone alloggiate.

Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcoliche.

I titolari o gestori dei residence sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.

Art. 15-quinquies
Classificazione

I residence sono classificati in tre categorie sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa (allegato C).

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere per la gestione di case ed appartamenti per vacanze, sono classificati dal comune ai fini della comparazione delle categorie previste dal regio-decreto 24 novembre 1938, n. 1926, in quattro categorie sulla base della tabella di classificazione allegata alla presente legge (allegato A).

I residence classificati in tre categorie ai sensi dell'articolo precedente corrispondono, ai fini di cui al presente articolo, alle prime tre categorie di cui al regio-decreto 24 novembre 1938, n. 1926».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 25 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge i residence, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e gli esercizi di affittacamere già operanti devono essere adeguati, per poter continuare l'attività, ai requisiti della presente legge; in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attività».

Art. 5.

Dopo l'allegato A) della legge 10 gennaio 1987, n. 1, sono aggiunti i seguenti allegati:

Allegato B)

Tabella dei requisiti minimi obbligatori per i residence

1. Componenti della struttura.
 - 1.1. Ascensore, per strutture con almeno due piani oltre il terreno. Per gli immobili esistenti, l'obbligo dell'ascensore sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile.
 - 1.2. Telefono comune a disposizione della clientela.
 - 1.3. Deposito o contenitore per raccolta immondizia.
2. Componenti dell'unità immobiliare.
 - 2.1. Impiantistiche.
 - 2.1.1. Fornitura di energia e/o gas.
 - 2.1.2. Acqua corrente fredda e calda.
 - 2.1.3. Riscaldamento (per le gestioni invernali).
 - 2.2. Apparecchiature, attrezzature, arredi.
 - 2.2.1. Cucina o angolo cottura: lavello, fornello, mobilio, frigorifero, porta rifiuti, aspirazione.
 - 2.2.2. Pranzo: tavolo o piano d'appoggio, sedie.
 - 2.2.3. Soggiorno: posti a sedere in divano o divano letto o poltrona.
 - 2.2.4. Notte: letti fissi o a scomparsa o in divani, comodini e tavoli di servizio, appliques o lampade, specchio, armadi.
 - 2.2.5. Bagno: WC, vasca o doccia, lavabo, bidet, accessori ad ogni apparecchio, specchio con ripiani, prese di corrente, sgabello, scopinetto, cestino rifiuti.
- 2.3. Dotazioni.
 - 2.3.1. Cucina, pranzo, soggiorno: occorrente per la preparazione e consumazione dei pasti, occorrente per pulire, sacchetti per le immondizie.
 - 2.3.2. Notte: materasso, cuscino, coperta, lenzuola, federe, compriteo per ogni posto letto utilizzato.
 - 2.3.3. Bagno: asciugamani, salviette, bidet, asciugatoio bagno per ogni posto letto utilizzato, saponetta per il solo arrivo, carta igienica con riserva, sacchetti igienici.
3. Servizi.
 - 3.1. Segreteria (ricevimento, informazioni, portierato); quattro ore al giorno (esclusi festivi).

- 3.2. Pulizia delle unità immobiliari (escluso il riassetto della cucina): una volta alla settimana.
- 3.3. Cambio della biancheria da letto, da bagno e da cucina: una volta alla settimana.
- 3.4. Asporto dei rifiuti dal punto centralizzato.

Allegato C)

Tabella per la classificazione dei residence

Requisiti fungibili	Punti
a) Prestazioni di servizio:	
— segreteria e sorveglianza, per ogni due ore giornaliere oltre al minimo aggiungere punti	3
— pulizia degli appartamenti, per ogni giorno oltre al minimo aggiungere punti	3
— cambio della biancheria, per ogni giorno oltre al minimo aggiungere punti	3
b) Dotazioni della struttura e degli appartamenti:	
— posti auto in garage	4
— posto auto in parcheggio scoperto	2
— telefono in ogni appartamento	4
— radio e/o filodiffusione in ogni appartamento	1
— televisione in bianco e nero in ogni appartamento.	2
— televisione a colori in ogni appartamento.	3
— aria condizionata in ogni appartamento.	5
— sale per convegni venti persone minimo, punti	2
— per ogni venti persone in più, punti	1
c) Impianti sportivi:	
— piscina coperta	5
— piscina scoperta	3
— tennis	1
— altri impianti, ognuno	1
d) Caratteristiche relative a:	
— ubicazione:	
— eccezionale	3
— ottima	1
— qualità e conservazione della struttura:	
— ottima o di pregio	3
— buona	1
— qualità e conservazione degli arredi:	
— ottima o di pregio	3
— buona	1

Classificazione dei residence

- 1ª categoria: requisiti minimi più 30 punti di requisiti fungibili.
 2ª categoria: requisiti minimi più 15 punti di requisiti fungibili.
 3ª categoria: requisiti minimi obbligatori.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 marzo 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 gennaio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 febbraio 1988.

88R0605

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 16.

Adesione della regione Toscana ed erogazione di un contributo finanziario all'Associazione «Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 16 del 16 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nell'ambito delle funzioni relative alla promozione e allo sviluppo delle attività culturali di cui all'art. 4 dello Statuto e all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, aderisce, ai sensi degli articoli 57 e 59 dello Statuto, all'associazione «Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale» costituita in Firenze, che ha per scopo la realizzazione di un centro di attività di ricerca, produzione, didattica musicale, promozione della cultura musicale, organizzazione di corsi di formazione e specializzazione musicale.

Art. 2.

La giunta regionale compie tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla associazione.

Art. 3.

La regione Toscana, eroga all'associazione «Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale», per gli anni 1987-1990 un contributo annuale per lo svolgimento dell'attività dell'associazione non superiore a L. 300.000.000.

L'ammontare del contributo, entro il limite stabilito dal primo comma, è determinato annualmente dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 marzo sulla base del conto consuntivo dell'esercizio precedente corredato da una relazione sull'attività svolta nonché del bilancio di previsione corredato del programma delle attività che l'associazione presenta, deliberati dai competenti organi della stessa, alla giunta regionale entro il 28 febbraio.

Per l'anno 1988 il contributo comprensivo della quota associativa è stabilito in L. 100.000.000. Alla sua erogazione provvede la giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, con la quota non utilizzata del fondo globale di L. 100.000.000 iscritta al cap. 50000 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1987.

Ai sensi dell'art. 135 della legge regionale citata al precedente capoverso, lo stanziamento della nuova spesa è assegnato al bilancio del corrente esercizio al seguente nuovo capitolo:

cap. 16070 - Contributo della Regione all'attività della associazione «Centro di ricerca, produzione, e didattica musicale Tempo Reale» L. 100.000.000.

All'onere di spesa per gli esercizi 1989-1990 provvedono le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 marzo 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 gennaio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 febbraio 1988.

88R0606

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1988, n. 17.

«Interventi per la tutela dell'ETNIA-ROM».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 17 del 22 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

TUTELA DEI ROM, ALLESTIMENTO CAMPI SOSTA E PROGRAMMI DI INTERVENTO

Art. 1.

Tutela dei Rom

1. La Regione detta norme per la salvaguardia del patrimonio culturale e l'identità dei «Rom» e per evitare impedimenti al diritto al nomadismo ed alla sosta all'interno del territorio regionale nonché alla fruizione dei servizi sociali e sanitari.

2. Ai fini della presente legge «Rom» è inteso nel significato più ampio del termine.

Art. 2.

Ente competente

I comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono alla scelta delle aree per l'istituzione dei campi-sosta e la destinazione di aree di transito sentiti i rappresentanti dei Rom, le associazioni di volontariato più rappresentative del territorio, i consigli di circoscrizione interessati.

Art. 3.

Campi-sosta per sedentarizzati

1. Il campo sosta per sedentarizzati viene considerato a tutti gli effetti il domicilio dei nomadi ivi stabilizzati.

2. La permanenza nei campi-sosta per sedentarizzati è consentita a coloro che intendono fermarsi per oltre trenta giorni per scolarizzare i loro figli e per attività lavorative.

3. Per coloro che si sono stabiliti da tempo nelle zone di sosta di fatto già esistenti, la permanenza nei campi-sosta per sedentarizzati è consentita a coloro che hanno la residenza nel comune ove ha sede il campo-sosta o vi dimorino stabilmente da oltre 5 anni o abbiano l'intenzione di dimorarvi stabilmente, purché provvedano a regolarizzare la documentazione per l'accesso al campo secondo quanto previsto dal successivo art. 14.

Art. 4.

Campo-sosta di transito

1. Il campo-sosta di transito è istituito per i Rom che necessitano di una sosta temporanea.

2. La permanenza nel campo-sosta può perdurare fino ad un massimo di giorni 30 salvo casi di ricovero ospedaliero e per ragioni accertate di forza maggiore.

Art. 5.

Criteria per la localizzazione delle aree e l'allestimento dei campi-sosta nonché agevolazioni per il reperimento e l'acquisto degli alloggi

1. Il campo sosta è collocato in un quartiere o frazione di Comune in modo che siano sempre facilitati l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione degli utenti alla vita sociale.

2. L'area da adibire a campo di sosta deve essere classificata come zona F di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968. Qualora il comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione di apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale nella quale si devono rispettare i criteri espressi nel comma precedente.

3. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono altresì alla realizzazione dei campi sosta.

4. Le caratteristiche delle aree adibite a campo sosta, le attrezzature in esse presenti e l'organizzazione del campo sosta sono disciplinate dagli allegati A e B.

5. I Comuni adottano opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa per quei nomadi che preferiscono scegliere la vita sedentaria utilizzando a tal fine anche la legislazione regionale di settore e le agevolazioni previste dalle leggi nazionali.

Art. 6.

Funzionamento dei campi sosta

1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane assicurano il funzionamento dei campi sosta.

2. Gli enti di cui al comma precedente destinano proprio personale per la acquisizione dei dati, la tenuta dei relativi registri e il controllo sullo stato di manutenzione delle attrezzature dei campi sosta da essi gestiti.

3. Nella organizzazione e manutenzione dei campi-sosta viene promossa la partecipazione della rappresentanza dei Rom e delle associazioni di volontariato del settore.

Art. 7.

Sviluppo di attività formative e lavorative per gli ospiti dei campi-sosta

1. Per favorire l'inserimento dei Rom nel mondo del lavoro sono realizzati interventi che si attuano mediante:

- A) attività di formazione professionale;
B) interventi per facilitare l'inserimento al lavoro.

2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane attuano idonei interventi di formazione professionale e si adoperano per rimuovere le situazioni che ostacolano l'inserimento lavorativo dei nomadi.

3. Il personale addetto al servizio sociale avente competenza nel territorio interessato, procede ad una rilevazione delle esigenze manifestate dai nomadi ai fini delle iniziative di cui al punto precedente.

4. Sono privilegiate quelle iniziative di sostegno del lavoro e dell'artigianato di produzione che siano più corrispondenti alla cultura Rom sentite le associazioni di categoria.

5. Annualmente i comuni singoli o associati e le Comunità montane trasmettono alle province competenti per territorio i risultati delle indagini di cui al terzo comma.

Art. 8.

Formazione professionale

1. Per gli interventi di cui al primo comma lettera a) del precedente art. 7 le province competenti per territorio sulla base delle indagini svolte dai comuni singoli o associati e dalle Comunità montane, elaborano proposte di intervento per progetto ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16.

2. La Regione eroga finanziamenti per la realizzazione dei programmi di intervento ai comuni singoli o associati e alle Comunità montane competenti per territorio ai sensi dell'art. 16 della legge di cui al comma precedente.

Art. 9.

Programmi annuali per la formazione professionale

1. Le province secondo le procedure e nel rispetto del programma regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1985 n. 16, per gli interventi previsti dal precedente art. 8, presentano alla Regione programmi annuali nei quali sono indicati:

le attività e gli interventi da attuare
il numero dei nomadi interessati alle iniziative ed agli interventi previsti in programma

gli operatori impegnati nell'esecuzione del programma
la spesa prevista per ognuna delle iniziative.

I programmi sono finanziati secondo le modalità di cui agli articoli 15 e 17 della legge di cui sopra.

Art. 10.

Interventi di inserimento nel lavoro

1. Per gli interventi di cui al primo comma lettera b) del precedente art. 7 la Regione determina annualmente e assegna i relativi contributi:

- a) per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature per l'esercizio del mestiere di giostraio;
b) per favorire il commercio e l'allevamento tradizionale di animali;
c) per l'acquisto delle attrezzature e la locazione di immobili per l'avvio di attività di lavoro autonomo.

2. Il contributo per la locazione può essere concesso per un periodo non superiore a 3 anni.

3. I requisiti e le modalità per accedere ai suddetti contributi sono quelli indicati dalle leggi regionali relative ai settori interessati per gli interventi di cui ai precedenti commi.

Art. 11.

Assistenza sanitaria

1. Ai Rom sono fornite tutte le prestazioni sanitarie e assistenziali dal comune e dalla U.S.L. nel cui territorio essi hanno abituale dimora.

2. La U.S.L. competente per territorio provvede a rilasciare il documento per l'assistenza sanitaria a coloro che hanno domicilio nel campo-sosta attivando le procedure fissate dalla normativa regionale.

3. Per quanto riguarda il diritto all'assistenza sanitaria per i non stabili si applicano le norme vigenti per gli stranieri e i cittadini italiani non residenti.

Art. 12.

Scolarizzazione e istruzione

1. I Rom in età scolare devono assolvere l'obbligo scolastico secondo le vigenti leggi nazionali.

2. Al momento dell'ingresso al campo-sosta i Rom titolari della potestà genitoriale nei confronti di figli in età scolare, devono presentare una dichiarazione scritta nella quale si impegnano alla frequenza scolastica di questi ultimi per il periodo nel quale resteranno nel campo sosta.

3. L'assistente sociale dell'ente competente provvede a verificare che l'obbligo scolastico sia assolto informandone l'ente medesimo.

4. L'inadempimento dell'obbligo scolastico comporta la sanzione di cui al successivo art. 16.

5. I comuni singoli o associati e le Comunità montane, avvalendosi di operatori propri, di quelli distrettuali delle Unità sanitarie locali ed eventualmente di volontari singoli o delle associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 53, hanno cura di favorire il pieno inserimento dei Rom in età scolare nelle classi in collaborazione con le competenti autorità scolastiche.

6. Sono altresì previsti contributi regionali ai comuni per l'attivazione di iniziative di istruzione per i Rom analfabeti e di servizi per i Rom in età scolare ai sensi delle leggi regionali 19 giugno 1981, n. 53 e 23 giugno 1979, n. 29 modificata dalla legge regionale 23 agosto 1983, n. 66.

Il programma regionale per il diritto allo studio stabilisce le modalità e gli indirizzi per l'elaborazione dei programmi annuali da parte dei comuni per gli interventi di cui al precedente comma.

TITOLO II

NORME DI ORGANIZZAZIONE PER I CAMPI DI TRANSITO E PER SEDENTARIZZATI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE ROM.

Art. 13.

Diritti e doveri degli ospiti

1. Ogni famiglia ha all'interno del campo uno spazio delimitato e non può occuparne più di quanto le è stato assegnato.

2. L'occupazione dello spazio comporta il pagamento di una quota fissa in L. 1.000 giornaliero per roulotte, a partire dall'anno 1988 e comunque fino all'entrata in vigore di diversa disposizione di legge.

3. La permanenza all'interno del campo dà diritto all'utilizzo dei servizi presenti e obbliga all'osservanza del regolamento che viene approvato dal comune competente.

4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina l'organizzazione del campo sosta e può provvedere la costituzione di un comitato con la presenza dei rappresentanti dell'ente gestore e di Rom presenti nel campo o loro associazioni.

Art. 14.

Documentazione necessaria per l'accesso al campo

1. Al momento dell'ingresso al campo sosta il capo-famiglia deve presentare per sé e per ciascun membro della famiglia un documento di identificazione previsto dalla normativa nazionale vigente.

2. Il regolamento comunale stabilisce che in assenza della documentazione, di cui al comma precedente, sia comunque consentito l'accesso al campo purché si provveda tempestivamente alla acquisizione della stessa.

3. Oltre a detti documenti ed esclusivamente ai fini di assistenza socio-sanitaria, per ogni nucleo familiare viene compilata una scheda contenente le informazioni concernenti:

composizione del nucleo familiare;

stato di scolarizzazione dei minori ed alfabetizzazione degli adulti;

titolo per la fruizione dell'assistenza sanitaria.

4. La compilazione della scheda rappresenta condizione per l'accesso al campo-sosta.

5. La scheda compilata viene consegnata, a cura del responsabile del campo, all'assistente sociale del distretto di competenza.

6. L'assistente sanitaria del distretto provvede ad acquisire le informazioni sanitarie utili ad attuare gli adempimenti igienico-sanitari di obbligo ed a promuovere le prestazioni di natura sanitaria, ove necessarie.

Art. 15.

Attività lavorativa dentro il campo

1. Nei campi sosta possono essere svolte attività lavorative di natura prevalentemente individuale purché non comportino disturbi della quiete pubblica e non producano inquinamento.

2. Tali attività sono di norma permesse sulla porzione di terreno assegnata alle singole famiglie e non devono comunque occupare spazi nel campo di uso pubblico né aree adiacenti al campo al di fuori dei limiti del medesimo.

Art. 16.

Sanzioni

1. L'ingresso abusivo nel campo e l'inadempimento all'obbligo scolastico dei figli in età scolare, dà luogo alla perdita del diritto all'uso del campo.

Art. 17.

Utilizzo quote versate

1. Le quote versate dai Rom ai sensi del secondo comma dell'art. 13 possono essere utilizzate per lavori di manutenzione al campo-sosta e per interventi di promozione sociale e culturale. Ove sia stato costituito il comitato di gestione gli interventi sono stabiliti da tale organismo. Eventuali migliorie ed interventi di manutenzione straordinaria sono a carico della amministrazione comunale.

Art. 18.

Presentazione del programma e copertura di spesa

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno i comuni singoli o associati e le Comunità montane interessati presentano alla Regione i progetti per la costruzione dei campi-sosta e delle aree di transito.

2. Oltre al progetto deve essere indicato il costo dell'area, delle opere da realizzare e la previsione di spesa di manutenzione e gestione del campo-sosta in esercizio.

3. La spesa di allestimento del campo-sosta ivi compreso il costo del reperimento dell'area e le spese di gestione e manutenzione ordinarie e straordinarie, spettano agli enti che promuovono la creazione del campo-sosta.

4. La Regione interviene con un contributo finanziario vincolato nei limiti dello stanziamento di bilancio, da determinarsi annualmente sulla base dei programmi presentati entro il termine di cui al 1° comma, riferito all'anno precedente.

5. Il finanziamento regionale dà priorità inizialmente alla sistemazione ed ammodernamento dei campi-sosta di fatto già esistenti e alla necessità di riequilibrare la localizzazione dei campi sosta nel territorio regionale.

6. Gli enti destinatari dei contributi sono obbligati a presentare il rendiconto della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere finanziarie alla giunta regionale, entro 6 mesi dalla esecuzione dei lavori.

7. Qualora le somme assegnate non siano state utilizzate entro il termine di due anni è fatto obbligo all'ente destinatario della restituzione.

8. Nel primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al primo comma è fissato nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. La Regione interviene con un contributo finanziario vincolato nei limiti dello stanziamento di bilancio dell'anno medesimo.

Art. 19.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del quarto comma dell'art. 18 si provvede, a decorrere dall'anno 1988, mediante i mezzi finanziari di cui alla legge regionale 21 giugno 1982, n. 50 che sono stanziati sul cap. 18040 del bilancio di previsione 1988. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 8 e decorrenti dal 1989, si provvederà a partire dall'esercizio 1989 con gli stanziamenti che saranno previsti dalla legge di bilancio sul capitolo corrispondente al cap. 15000 del bilancio di previsione 1988.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del sesto comma dell'art. 12 e decorrenti dal 1989 si provvederà, a partire dall'esercizio 1989, con gli stanziamenti che saranno previsti con legge di bilancio sul capitolo corrispondente al cap. 16460 del bilancio 1988.

4. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 10 e decorrenti dal 1989 si provvederà, a partire dall'esercizio 1989, con gli stanziamenti che saranno previsti dalla legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 marzo 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 febbraio 1988 ed è stata approvata dal commissario del Governo il 3 marzo 1988.

88R0607

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1988, n. 18.

Provvedimenti per l'ammodernamento e sviluppo di linee di trasporto su rotaia: modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14: concessione di contributo all'ente F.S. per l'ammodernamento della linea Cecina-Volterra.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 17 del 22 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale 14/84

1. Il quarto comma dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 è così modificato: al termine il punto fermo è sostituito con una virgola ed è aggiunta la seguente espressione: «salvo quanto previsto dall'articolo 28-bis per i contributi concernenti il trasporto su rotaia».

2. Il quinto comma dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14, è così modificato: dopo la parola «regionale» è inserito il seguente inciso: «, salvo quanto previsto dall'art. 28-bis per i contributi concernenti il trasporto su rotaia.».

Art. 2.

Modifica all'art. 28 della legge regionale 14/84

1. Il primo comma dell'art. 28 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 è così modificato: dopo l'espressione «di cui all'art. 27» è inserito il seguente inciso: «, salvo quanto previsto dall'art. 28-bis per i contributi concernenti il trasporto su rotaia.»

Art. 3.

Inserimento dall'articolo 28-bis nella legge regionale 14/84

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. (Contributi per l'ammodernamento e sviluppo di linee di trasporto su rotaia). — La regione Toscana concede contributi in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile per concorrere allo sviluppo ed alla migliore funzionalità dei trasporti pubblici su rotaia, nonché per rendere più economico il loro esercizio anche con interventi di automazione. I contributi suddetti possono essere eccezionalmente elevati fino al massimo del 100% della spesa nei casi in cui l'intervento rivesta particolare importanza sotto l'aspetto urbanistico od ambientale. I contributi di cui al presente articolo possono essere assegnati ad enti, aziende od imprese per interventi riguardanti impianti fissi e relative sedi, nonché materiale rotabile e di esercizio, sulla base di progetti corredati di preventivi di spesa, presentati alla giunta regionale dai soggetti interessati, o per interventi promossi dalla Regione comunque rientranti nelle previsioni del P.R.I.T. (Piano Regionale Integrato dei Trasporti).

La misura del contributo da erogare sarà fissato per ogni singolo intervento tenendo conto dell'importanza territoriale e sociale di esso, dell sue caratteristiche tecniche e di costo, dell'eventuale partecipazione finanziaria di altri soggetti interessati.

I contributi saranno assegnati con deliberazione del consiglio regionale ed erogati con deliberazione della giunta regionale, in una o più rate, previa verifica della rispondenza dei progetti e delle opere agli scopi ed alle condizioni indicati nella presente legge.

All'autorizzazione di cui all'art. 27, quarto comma, nonché al recupero dei contributi ai sensi dell'art. 27, quinto comma, provvede, relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la giunta regionale».

Art. 4.

Contributo all'Ente F.S. per l'ammodernamento della linea ferroviaria Cecina-Volterra

1. La Regione assegna all'Ente FS per l'ammodernamento, risanamento e sviluppo della linea ferroviaria Cecina-Volterra un contributo di L. 1.800.000.000 per il biennio 1988-1989, di cui L. 1.000.000.000 per l'anno 1988, sulla base di apposito protocollo d'intesa da stipularsi fra la Regione, l'Ente FS e gli enti locali territoriali interessati.

2. Alla stipula del protocollo d'intesa e all'erogazione del contributo provvede la giunta regionale.

Art. 5.

Copertura finanziaria

Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 1988, con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 marzo 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 febbraio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 marzo 1988.

88R0608

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1988, n. 19.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988. Proroga.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 31 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 è prorogata, a tutte le condizioni di cui alla legge regionale 14 gennaio 1988, n. 2, sino al 30 aprile 1988.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 21 marzo 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 febbraio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 marzo 1988.

88R0609

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1988, n. 20.

Interventi regionali a favore della cooperazione agricola e forestale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 31 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge disciplina in forma organica gli interventi regionali a favore della cooperazione agricola e forestale, individuando gli obiettivi e le tipologie dell'intervento, nonché le procedure amministrative e le garanzie per il perseguimento dei fini d'interesse pubblico in ciascun tipo d'intervento.

2. Finalità generale dell'azione regionale è il miglioramento delle condizioni di produzione del settore agricolo attraverso lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione agricola nella Regione, attuando un coordinamento delle previsioni d'intervento pubblico, in armonia con gli obiettivi e le scelte di politica agricola contenute negli atti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

3. Per il raggiungimento di tali finalità:

a) sono elaborati piani di settore quali strumenti di orientamento per la programmazione degli interventi a favore del sistema cooperativo;

b) sono previste forme d'intervento regionale integrative di quelle statali e comunitarie:

- a) carattere ordinario per lo sviluppo ed il consolidamento;
- a) carattere straordinario per la ristrutturazione, la riorganizzazione del sistema cooperativo e per la piena utilizzazione degli impianti a carattere regionale.

Art. 2.

Beneficiari degli interventi

1. Hanno accesso ai benefici previsti dalla presente legge le Società cooperative agricole e forestali e loro consorzi, che svolgono la propria attività in prevalenza a favore di aziende operanti in Toscana e siano iscritte nella specifica sezione del registro prefettizio delle società cooperative.

2. Le società cooperative e loro consorzi che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali sono ammessi agli interventi previsti a condizione che l'eventuale ricorso ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli, zootecnici e forestali sia per quantità non superiore alla metà di quella complessivamente trasformata e/o commercializzata.

3. Le società cooperative di conduzione, le conduzioni associate di terreni in forma cooperativa e loro consorzi sono ammessi agli interventi previsti quando la loro attività è esercitata in modo continuativo e con l'impiego prevalente di lavoro dei soci, su terreni conferiti dai soci stessi o in disponibilità a qualsiasi titolo, delle Società.

4. Le Società cooperative di servizi e loro consorzi sono ammessi agli interventi previsti quando la loro attività è esercitata in modo continuativo e prevalente a favore delle aziende dei soci.

5. I rapporti di conferimento tra produttori agricoli e cooperative e tra queste e le rispettive forme consortili devono essere regolamentari, con appositi atti, sul piano quantitativo e qualitativo.

6. Sono altresì ammesse agli interventi previsti le Società di capitali qualora la partecipazione azionaria delle cooperative agricole, di cui al secondo comma, non sia inferiore al 51%; in questo caso i benefici sono concessi in misura proporzionale alla quota di partecipazione delle stesse cooperative.

7. Sono beneficiari della presente legge i soggetti che realizzino le iniziative di cui all'art. 7, lettera c), primo alinea, e lettera h), limitatamente all'attuazione delle stesse.

8. Annualmente i soggetti beneficiari degli interventi trasmettono alla Regione il bilancio e la relazione circa la persistenza dei requisiti e condizioni di cui ai commi due, tre, quattro, sei che devono permanere per tutta la durata dell'intervento finanziario regionale e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

TITOLO II

RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA COOPERATIVO

Art. 3.

Piani di settore

1. La giunta regionale, sentite le centrali cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale e con la collaborazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e forestale, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a), della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, predispone piani di riorganizzazione e ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture cooperative regionali, articolati per settore produttivo.

2. I piani, elaborati sulla base di valutazioni tecniche ed economiche e sulla base di analisi delle condizioni economiche e finanziarie del comparto cooperativo interessato, costituiscono orientamento della programmazione regionale per gli interventi a favore del sistema cooperativo.

3. I piani sono finalizzati:

- al conseguimento di un sistema cooperativo economicamente produttivo;
- al miglioramento dei rapporti tra organizzazioni consortili e base associativa;
- alla razionalizzazione delle relazioni tra produzione e mercato;

4. I piani devono contenere:

- l'analisi economica e le prospettive del settore di riferimento;
- l'esame della situazione economica e finanziaria degli organismi cooperativi operanti nel settore di riferimento;

gli interventi a carattere straordinario ed ordinario ritenuti necessari per raggiungere le finalità della legge;

i parametri funzionali fra capitale sociale e impieghi per realizzare un corretto equilibrio finanziario;

l'analisi degli interventi necessari in relazione alle scelte degli altri soggetti economici.

5. I piani hanno validità triennale, sono approvati dal Consiglio regionale e sono aggiornati in presenza di eventi che comportino modificazioni sostanziali delle condizioni produttive o di mercato comunque tali da modificare gli obiettivi previsti.

Art. 4.

Tipologia degli interventi straordinari

1. Agli interventi a carattere straordinario, previsti nei piani di settore di cui al precedente art. 3 ed oggetto dei benefici di cui all'art. 6 accedono i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 e sono relativi:

a) al consolidamento finanziario dei debiti contratti nei confronti dei soci e/o del sistema bancario non coperti da agevolazioni pubbliche, qualora gli impegni finanziari relativi al consolidamento consentano il conseguimento dell'economicità di gestione;

b) alla riduzione degli oneri finanziari derivanti da mutui o prestiti contratti dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985, qualora venga accertata l'economicità della gestione;

c) alla fusione, mediante costituzione di una società nuova o mediante incorporazione, finalizzata al miglioramento produttivo e gestionale;

d) al miglioramento della gestione finanziaria, eccezionalmente e quando sia dimostrato che l'azienda assolve ad un ruolo indispensabile per l'economia agricola e forestale ed a condizione che l'intervento assicuri la ripresa in termini economici e finanziari;

e) all'acquisto, in tutto o in parte, delle strutture, dotazioni ed attività commerciali di proprietà dei soggetti di cui all'art. 2, finalizzato al loro recupero economico e produttivo;

f) alla liquidazione delle Società cooperative in stato di crisi, senza possibilità di recupero in termini di economicità gestionale;

g) al mantenimento delle attività produttive delle aziende di imprenditori agricoli, soci di cooperative, che abbiano prestato garanzie personali, a fronte di rapporti di crediti, in conseguenza di obbligazioni non soddisfatte dalla società, in stato di liquidazione.

Art. 5.

Procedure di attuazione degli interventi straordinari

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma annuale degli interventi straordinari ed i relativi finanziamenti; il programma fa riferimento alla positiva valutazione dei singoli progetti di consolidamento, ristrutturazione e risanamento, finalizzati al riequilibrio tecnico-gestionale delle imprese.

2. Le domande per gli interventi straordinari devono essere presentate alla giunta regionale corredate di una relazione illustrativa sull'andamento della gestione aziendale dell'ultimo triennio e sulla base dei relativi bilanci ufficiali, con aggiornamento a non oltre tre mesi antecedenti alla data della domanda.

3. Le domande devono essere altresì corredate di un piano idoneo ad illustrare le prospettive di soluzione della crisi aziendale con riferimento all'impiego dei nuovi investimenti per il recupero dell'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico dell'azienda. Il piano e la relazione illustrativa devono essere approvati preventivamente dall'assemblea dei soci. Il piano deve essere definito nei suoi limiti temporali e sarà sottoposto a verifica ogni due anni.

4. Il piano deve in particolare dimostrare:

la conformità alle azioni indicate nei piani di settore approvati; l'idoneità a risolvere, con gli interventi proposti, lo stato di crisi assicurando il perseguimento della economicità della gestione;

la provenienza dei mezzi propri necessari dall'attuazione del progetto, con la documentazione dell'assunzione delle obbligazioni da parte dei soci.

Art. 6.

Regime degli interventi straordinari

1. Gli interventi straordinari, di cui alla presente legge, beneficiano delle eguenti agevolazioni:

a) azioni di cui al punto a) dell'art. 4:

concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata sino a 15 anni ed importo pari al consolidamento finanziario oggetto dell'intervento;

- b) azioni di cui al punto b) dell'art. 4:
concorso negli interessi su mutui e prestiti nei limiti dei tassi agevolati previsti dalla normativa vigente;
- c) azioni di cui al punto c) dell'art. 4:
contributo in c/capitale pari al 70% dello squilibrio finanziario corrente e da investimenti, nonché dalle perdite di gestione, a condizione che il restante 30% sia coperto dai soci mediante aumento del capitale sociale;
- d) azioni di cui al punto d) dell'art. 4:
contributo in c/capitale pari al 70% delle spese di gestione del biennio 1986-87 riconosciute ammissibili, a condizione che la restante parte sia coperta dai soci, mediante aumento del capitale sociale;
- e) azioni di cui al punto e) dell'art. 4:
contributo in c/capitale pari al 50% del valore di stima;
concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata sino a quindici anni e di importo pari al 50% del valore di cui sopra;
- f) azioni di cui al punto f) dell'art. 4:
contributi in c/capitale fino al limite del 70% del netto di liquidazione risultante dall'azione concordataria, a condizione che la restante quota sia coperta dai versamenti dei Soci;
contributo in c/capitale a favore dei Soci che abbiano effettuato il versamento di cui all'alinea precedente, a fronte delle quote di capitale sociale confluite nel netto di liquidazione;
- g) azioni di cui al punto g) dell'art. 4:
contributo in c/capitale commisurato al valore attualizzato del concorso negli interessi di un mutuo quindicennale pari alle passività derivanti da esposizioni debitorie, non estinte alla data del 31 dicembre 1987, per prestiti, mutui o aperture di credito, contratte dalle cooperative di conduzione, trasformazione o di servizi, nel quinquennio 1981-1986 nei limiti delle garanzie prestate dai soci delle cooperative e non soddisfatti alle prescritte scadenze.

TITOLO III SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA COOPERTIVO

Art. 7.

Tipologia degli interventi ordinari

1. Gli interventi a carattere ordinario oggetto dei benefici di cui alla presente legge, sono relativi:

a) al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e all'adeguamento dei processi commerciali, con investimenti per:

l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti, comprese le strutture, macchine ed attrezzature;
l'acquisizione di spazi di vendita in mercati all'ingrosso e nella grande distribuzione;

la creazione di punti vendita dei prodotti;

l'acquisizione di quote di partecipazioni in società di capitale;
l'acquisizione di strutture, dotazioni e attività commerciali;

la promozione all'interno ed all'estero dei prodotti, limitatamente a quella svolta dai consorzi ed organismi di secondo grado a carattere regionale o, in mancanza, limitatamente agli anni 1988 e 1989, da strutture cooperative di primo grado che coordinano l'attività settoriale;

b) a nuovi investimenti, non previsti al precedente punto a), in immobili, impianti e macchinari e per l'acquisizione di strutture esistenti, nonché per l'acquisto di bestiame da riproduzione;

c) a favore iniziative finalizzate a costituire capitali propri adeguati al valore delle strutture e alla dimensione economica delle attività intraprese per:

la realizzazione di nuovi strumenti finanziari a carattere cooperativo che, oltre alla prestazione di servizi in materia ed alla contrattazione, per conto dei soci, delle operazioni ordinarie ed agevolazioni correnti, partecipino al capitale di rischio delle varie iniziative;

la realizzazione di progetti di ammodernamento, ristrutturazione e costruzione di impianti di trasformazione e commercializzazione con il ricorso all'autofinanziamento, tramite aumento del capitale sociale sottoscritto e versato;

l'aumento del capitale sociale;

d) alla dotazione di capitali di conduzione alle cooperative e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, trasformazione e trattamento di prodotti agricoli e zootecnici, stalle sociali a fronte dei costi monetari gestionali strettamente necessari, tenendo conto dei tempi occorrenti al loro recupero per effetto della vendita dei prodotti;

e) alla concessione di acconti ai soci conferenti, qualora vi siano motivate ragioni per attivare questo intervento;

f) agli acquisti collettivi di beni utili alla gestione delle aziende dei soci;

g) agli oneri conseguenti alla riduzione di attività di cooperative a causa di eventi calamitosi;

h) alla promozione per lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo ed alla promozione dell'imprenditorialità cooperativa, per consentire il miglioramento della professionalità e capacità di direzione adeguata all'esercizio delle imprese, qualora non assista da altri interventi regionali;

i) allo stoccaggio dei prodotti agricoli e zootecnici nonché alla maturazione e invecchiamento;

l) alla promozione dell'esportazione dei prodotti agricoli tipici della regione toscana.

2. A far data dal 1° gennaio 1989 gli interventi per investimenti di cui ai punti a) e b), sono ammissibili solo in presenza di una capitalizzazione della cooperativa e consorzio adeguata alla necessità di gestione, secondo i parametri indicati all'art. 3.

3. Agli interventi di cui alla lettera g) accedono anche gli oleifici e frantoi cooperativi che in conseguenza delle gelate del gennaio 1985 abbiano subito riduzione di attività.

Art. 8.

Procedure di attuazione degli interventi ordinari

1. Il consiglio regionale dispone gli interventi ordinari nell'ambito del programma regionale in agricoltura di cui all'art. 14 della legge 1° agosto 1981, n. 63.

2. Le domande per gli interventi ordinari di cui al precedente articolo 7 sono rivolte agli enti delegati ed alla giunta regionale.

3. Le domande per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), g), h) del primo comma dell'art. 7, devono essere corredate di un programma di attività e di un piano economico-finanziario che permetta di verificare la capacità dell'impresa a sostenere gli oneri derivanti dagli investimenti stessi. gli effetti sulla gestione delle aziende degli associati nonché l'impegno di conferimento di cui al quinto comma dell'art. 2.

4. Le domande per interventi di cui alle lettere d), e), f), i), l) del primo comma dell'art. 7 devono essere corredate di un preventivo annuale di gestione con l'indicazione di tutti i parametri necessari all'affidamento.

5. Le domande per interventi di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 7, possono essere presentate dai soggetti beneficiari anche attraverso finanziarie costituite da cooperative e loro Consorzi.

Art. 9.

Regime degli interventi ordinari

1. Gli interventi ordinari, di cui alla presente legge, beneficiano delle seguenti agevolazioni:

a) azioni di cui alla lettera a), primo, secondo, terzo alinea e lettera b) dell'art. 7:

contributi in c/capitale fino al 50% della spesa ammessa: la percentuale viene ridotta in misura corrispondente a quella eventualmente concessa o concedibile dalla normativa comunitaria;

l'intervento finanziario regionale può consistere, in alternativa al contributo c/capitale, nel concorso regionale nel pagamento degli interessi, riferito ad un mutuo il cui importo, rispetto alla spesa complessiva ammessa, non può superare, in termini di attualizzazione del concorso regionale, la quota di partecipazione regionale sopraindicata; possono essere ammessi a contributo, nella misura sopraindicata, anche i maggiori oneri incontrati nella realizzazione delle opere per effetto del documentato aumento dei costi;

b) azioni di cui alla lettera a), quarto e quinto alinea dell'art. 7:

contributi in c/capitale fino al 50% della spesa ammessa;

c) azioni di cui alla lettera a), sesto alinea dell'art. 7:

contributi in c/capitale fino al 30% della spesa rendicontata, nei limiti approvati;

d) azioni di cui alla lettera c), primo alinea dell'art. 7:

la Regione può contribuire alla capitalizzazione iniziale degli organismi finanziari con un apporto annuale sino a 3.000 milioni per quattro anni e tale che esso non superi il 40% della capitalizzazione complessiva;

e) azioni di cui alla lettera c), terzo alinea dell'art. 7:
contributo in c/capitale d'importo pari all'aumento del capitale sociale e comunque non superiore al 50% della differenza tra la spesa di realizzazione dell'opera e l'importo dei finanziamenti pubblici;

f) azioni di cui alla lettera c), terzo alinea dell'art. 7:
contributi in c/capitale d'importo pari al 25% dell'aumento del capitale sociale sottoscritto e versato;

g) azioni di cui alle lettere d), e), f), i), dell'art. 7:
concorso regionale sugli interessi su operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Le agevolazioni creditizie relative a spese di commercializzazione possono essere concesse esclusivamente a consorzi e cooperative di secondo grado a carattere regionale o interprovinciale che gestiscono impianti propri o impianti messi a disposizione dalle cooperative conferenti associate.

Le agevolazioni creditizie previste al punto 4), lettera a) art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 possono essere concesse agli organismi cooperativi che per statuto possono svolgere attività esclusivamente a favore delle aziende dei soci che siano dotate di idonee strutture di magazzino;

per gli interventi di cui sopra, in alternativa al concorso negli interessi può essere concesso un contributo in c/capitale pari a quanto previsto per il credito di esercizio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985 riferito all'ammontare del prestito ed alla sua effettiva durata.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dall'Istituto di Credito dalla quale risulti l'entità e lo scopo del prestito concesso.

Tali prestiti sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

h) azioni di cui alla lettera g), dell'art. 7:
contributi in c/capitale commisurati alle spese fisse di gestione, proporzionali alla diminuzione di attività.

Le agevolazioni pubbliche possono essere disposte per tutta la durata della riduzione di attività fino ad un massimo di cinque anni.

L'attività viene commisurata alla media della produzione dei tre anni precedenti l'evento calamitoso, non tenendo conto delle annate non significative. L'intervento non è cumulabile con quelli erogati o che possono essere erogati in base alla legislazione sulle calamità naturali;

i) azioni di cui alla lettera h), dell'art. 7:
contributi in c/capitale pari al 50% delle spese sostenute per corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione dei quadri amministrativi e tecnici;

contributi in c/capitale pari al 50% delle spese per i primi tre anni, per retribuzioni ed oneri contributivi del personale qualificato, inserito nell'ambito della realizzazione dei programmi e progetti di ristrutturazione aziendale;

contributi in c/capitale fino al 90% delle spese sostenute per lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo;

l) azioni di cui all'art. 7 punto i, lettera l):
contributo in c/capitale d'importo pari al 10% delle spese ammesse sostenute e documentate;

TITOLO IV

PRESCRIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

Art. 10.

Comitato tecnico-consulativo

1. I piani di settore ed i programmi annuali d'intervento di cui agli artt. 3 e 5 sono sottoposti al parere obbligatorio di un comitato tecnico-consulativo composto da:

n. 1 rappresentante del dipartimento dell'agricoltura con funzioni di presidente;

n. 1 rappresentante dell'ETSAF;

n. 3 esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole riconosciute su base nazionale e maggiormente rappresentative nella Regione;

n. 3 esperti designati dalle associazioni cooperative agricole riconosciute su base nazionale e maggiormente rappresentative nella Regione;

n. 1 esperto nel settore del credito;

n. 3 esperti in economia agraria e in economia aziendale di cui uno iscritto all'Albo dei revisori dei conti.

2. Il comitato tecnico regionale viene costituito con decreto del presidente della giunta regionale e si rinnova con l'elezione del consiglio regionale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale elabora il regolamento per l'attività del comitato. Detto regolamento è approvato dal consiglio regionale.

Art. 11.

Banca dati degli organismi cooperativi

1. Allo scopo di favorire una maggiore conoscenza del sistema cooperativo, è istituita una banca dati degli organismi cooperativi.

2. A tal fine le società cooperative di cui all'art. 2 sono tenute a compilare un apposito formulario contenente in particolare dati sull'attività, consistenza e caratteristiche della cooperativa, da segnalare unitamente alle domande di cui agli articoli 5 e 8.

3. I soggetti di cui al precedente comma due, sono tenuti a fornire annualmente i dati relativi all'aggiornamento del formulario.

4. Con successivo atto amministrativo la giunta regionale provvederà ad individuare i criteri per la compilazione del formulario.

Art. 12.

Revisione contabile e certificazione dei bilanci

1. Le società cooperative ammesse agli interventi straordinari di cui al precedente art. 4, devono essere sottoposte prima della erogazione dell'intervento, alla revisione contabile od alla certificazione del bilancio, secondo le indicazioni delle rispettive associazioni cooperative, riconosciute a livello nazionale.

2. Le società cooperative non aderenti alle associazioni riconosciute a livello nazionale sono sottoposte, prima della erogazione dell'intervento alla revisione contabile od alla certificazione del bilancio da parte di una società di certificazione iscritta negli Albi della Consob.

Art. 13.

Smobilizzazioni patrimoniali

Per le azioni riferibili agli interventi straordinari di cui al precedente art. 4, possono essere concesse deroghe alle prescrizioni, ai vincoli indicati negli atti di concessioni e nulla osta regionali.

L'autorizzazione alla deroga viene disposta dalla giunta regionale.

Art. 14.

Disposizioni particolari per il credito agrario

1. Le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge sono assistite dal fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed ove applicabili dalle garanzie previste dalla leggi regionali 5 settembre 1974, n. 59 e 1° giugno 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'art. 2, primo comma della legge regionale 29 novembre 1982, n. 84 è così modificato:

«La regione Toscana potrà provvedere a far fronte agli obblighi derivanti dalle fidejussioni rilasciate ai sensi della legge regionale 1° giugno 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni tramite il fondo regionale di garanzia sostituendosi in tutto o in parte al debitore inadempiente nel pagamento delle rate secondo l'originale piano di ammortamento surrogandosi agli istituti di credito nelle garanzie assunte a presidio del debito, limitatamente a cooperative e loro consorzi e associazioni di produttori agricoli anche nei casi in cui le inadempienze abbiano determinato l'inizio dell'azione forzata del recupero del credito e/o non si preveda una possibile futura sistemazione della posizione debitoria ed una ristrutturazione ovvero quando la società garantita sia posta in liquidazione».

3. Le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge sono effettuate in base e nei limiti dei tassi di riferimento stabiliti dal Ministero del tesoro e dei tassi agevolati determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. La legge di bilancio provvede annualmente alla iscrizione, in appositi capitoli, delle somme necessarie ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. In attesa che vengano predisposti ed approvati i piani di cui agli articoli 3 e 5, gli interventi saranno effettuati in conformità ai criteri previsti, con deliberazioni approvate dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione ogni altra disposizione legislativa regionale concernente interventi finanziari della Regione a favore del sistema cooperativo, ad esclusione della legislazione di recepimento della normativa statale e comunitaria.

Gli enti cooperativi disciplinati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sono comunque beneficiari delle provvidenze disposte dalla relativa normativa regionale.

La presente legge è pubblicata, nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 21 maggio 1988.

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 febbraio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 marzo 1988.

88R0610

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 21.

Partecipazione della regione Toscana a società consortili per la realizzazione, ammodernamento e gestione dei mercati all'ingrosso agro-alimentari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 21 del 6 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini di conseguire le agevolazioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la Regione sottoscrive o acquista quote o azioni di società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, aventi per scopo la realizzazione, ammodernamento e gestione dei mercati all'ingrosso agro-alimentare.

2. Nelle società di cui al comma precedente deve essere garantita la partecipazione maggioritaria della Regione e degli enti locali.

3. In relazione alla funzione svolta da ciascuna struttura mercantile all'interno del circuito distributivo, la partecipazione regionale alle società consortili può essere determinata in misura differenziata, non può superare il 5% del capitale sociale e comunque la quota di L. 100.000.000.

Art. 2.

1. Il consiglio regionale delibera, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, la partecipazione della Regione alle società consortili subordinatamente: alla verifica della conformità dello statuto societario alle disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 46 e successive modificazioni;

all'accertamento che la struttura mercantile cui la società è riferita risulti prevista dalla legge regionale 2 agosto 1983, n. 57 e conforme alle disposizioni della stessa.

Art. 3.

Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, con la quota non utilizzata del fondo globale di L. 200.000.000 iscritta al capitolo 50060 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1987.

Ai sensi dell'art. 135 della legge regionale citata al precedente capoverso, lo stanziamento della nuova spesa è assegnato al bilancio del corrente esercizio al seguente nuovo capitolo:

Cap. 22580 - Partecipazione della regione Toscana a società consortili per la realizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso agro-alimentare (L.R.) L. 200.000.000.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 marzo 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 febbraio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 marzo 1988.

88R0611

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 22.

Sottoscrizione azioni della FIDI Toscana S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 21 del 6 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 5.000 azioni della Fidi-Toscana S.p.a. al valore nominale di L. 100.000 ciascuna, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32.

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 500.000.000 trova copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, nella quota non utilizzata del fondo globale iscritta per analogo importo al capitolo 50060 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1987.

Ai sensi dell'art. 135 della legge regionale citata al precedente capoverso, lo stanziamento della nuova spesa è assegnato al bilancio del corrente esercizio al seguente capitolo:

cap. 02150 - Contributo regionale per la formazione del capitale sociale della Fidi-Toscana S.p.a. (art. 7 legge regionale 21 aprile 1986, n. 17) L. 500.000.000.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 marzo 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 febbraio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 marzo 1988.

88R0612

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 23.**Centro di riferimento emoderivati (C.R.E.). Approvazione bilancio consuntivo 1986.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 21 del 6 aprile 1988)**(Omissis).***88R0613****LEGGE REGIONALE 6 aprile 1988, n. 24.****Costituzione Consorzio regionale di idrobiologia e pesca.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 23 del 15 aprile 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di dotare l'amministrazione regionale e gli enti delegati preposti all'attuazione della normativa in materia di tutela della fauna ittica e di regolamentazione della pesca dilettantistica di un adeguato strumento tecnico-scientifico, è costituito, secondo l'allegato statuto che fa parte integrante della presente legge, tra la Regione e l'amministrazione provinciale di Livorno, il Consorzio regionale di idrobiologia e pesca».

Art. 2.

E autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per l'adesione al Consorzio e la costituzione del fondo comune.

È altresì autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di L. 200.000.000 a titolo di contributo al Consorzio regionale di idrobiologia e pesca per il finanziamento del medesimo.

Il contributo per gli esercizi successivi sarà quantificato dalla legge di rifinanziamento dei programmi di spesa.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1988, pari a L. 220.000.000, si fa fronte con le seguenti variazioni di bilancio da disporre per analogo importo sugli stati di previsione della spesa, competenza e cassa, del bilancio di previsione 1988:

(Omissis).

Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi sarà fatto fronte con legge di bilancio utilizzando allo scopo, per il biennio 1989/90 i fondi iscritti per tali anni ai fini del bilancio pluriennale 1988/90 in corrispondenza del programma 2.1.4.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 aprile 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 febbraio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 marzo 1988.

*(Omissis).***88R0614****LEGGE REGIONALE 23 aprile 1988, n. 25.****C.R.E. - Centro di riferimento emotrasfusionale e produzione emoderivati. Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dell'anno 1988.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 27 aprile 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Articolo unico

L'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 è prorogata, a tutte le condizioni di cui alla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 5, fino al 30 aprile 1988.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 23 aprile 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 marzo 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 aprile 1988.

88R0615**LEGGE REGIONALE 23 aprile 1988, n. 26.****Legge regionale 17 novembre 1986, n. 51. Disciplina delle attività di organizzazione di viaggio. Interpretazione autentica dell'art. 8, quarto comma.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 26 del 3 maggio 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Articolo unico

Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 deve essere interpretato nel senso che la presentazione del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici statali per il turismo, con esclusione di ogni altro titolo equipollente, equivale all'accertamento parziale di alcuni dei requisiti professionali previsti da tale articolo, che pertanto vengono definitivamente e completamente accertati solo con il successivo esame di idoneità di cui all'articolo 11 della legge stessa relativamente alle conoscenze di cui al punto a) dell'art. 8, primo comma.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 aprile 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 marzo 1988 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 27 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione.

88R0616

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1988, n. 27.

Iniziative per la promozione dell'integrazione europea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 26 del 3 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Finalità

1. La Regione promuove e sostiene le iniziative dei comuni, delle province e delle associazioni europeiste della Toscana volte a suscitare ed a facilitare i rapporti con i comuni e gli altri poteri locali dei paesi rappresentati nel Parlamento Europeo, tesi a sviluppare il processo di integrazione politica europea, nel rispetto dei suoi consolidati valori di pace, di democrazia.

Art. 2. Obiettivi

1. La regione Toscana nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 e nel quadro degli accordi stipulati dal Ministero degli affari esteri, partecipa con propri progetti alla formulazione ed all'attuazione delle attività e degli scambi previsti dai protocolli bilaterali e multilaterali e promuove iniziative tese a realizzare scambi di esperienze con lo scopo di favorire l'armonico sviluppo sociale della Regione.

2. Inoltre promuove attività di informazione, nell'ambito del proprio territorio, sulle politiche comunitarie in materie trasferite alle Regioni e sulle procedure per ottenere finanziamenti e contributi comunitari.

Art. 3. Ambito di applicazione della legge

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione favorisce:

- 1) il gemellaggio dei comuni od altri enti locali con quelli dei paesi membri della comunità europea e del consiglio d'Europa;
- 2) lo scambio tra giovani di età inferiore ai 18 anni;
- 3) le attività formative generali coerenti con il processo di integrazione politica europea per i giovani delle scuole dell'obbligo e medie superiori da attuarsi d'intesa con i distretti scolastici;
- 4) le attività formative specifiche per operatori pubblici e privati tese a conoscere le modalità di utilizzazione degli strumenti di intervento finanziario della comunità Europea, in relazione alla politica regionale europea.

2. La Regione inoltre:

- a) partecipa ad organismi e associazioni costituiti tra le Regioni e gli enti locali relativamente all'attività delle comunità europee e del consiglio d'Europa;
- b) promuove e favorisce la diffusione delle tematiche dell'integrazione europea;
- c) promuove ed organizza manifestazioni dirette e perseguire le finalità di cui al precedente articolo 1), favorendo le attività di studio intese alla valorizzazione delle autonomie regionali e locali, di ricerca, di scambi di esperienze, di informazione e di divulgazione, volte a promuovere l'unità europea.
- d) favorisce le iniziative intese al consolidamento, tra i giovani, dell'indennità europea e promuove scambi tra i giovani stessi nel quadro dei programmi e delle iniziative della comunità europea;
- e) stabilisce rapporti con le organizzazioni europeiste della Toscana.

Art. 4. Programma di iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea

1. Le amministrazioni provinciali inoltrano alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno apposita proposta coordinata contenente il programma di iniziative di cui al precedente articolo.

2. Tale programma sarà formulato con i comuni e, per quanto attiene le attività di cui al punto 3) del precedente art. 3, sentiti i distretti scolastici interessati, in ottemperanza agli indirizzi regionali di cui al successivo articolo 5.

3. Le iniziative promosse dalle organizzazioni europeiste della Toscana saranno indirizzate direttamente al presidente della Regione.

Art. 5. Rapporto annuale sulle iniziative

1. La giunta regionale, in occasione della discussione del bilancio annuale, presenta al consiglio regionale:

A) un rapporto sull'attività svolta concernente la valutazione globale delle attività incentivate con riferimento sia alla loro attuazione sia alla idoneità a favorire lo sviluppo del processo di integrazione politica europea;

B) un programma per l'anno successivo.

2. Il consiglio regionale, tenendo conto delle risultanze dell'attività pregressa, determina gli indirizzi ai quali comuni, province e associazioni europeiste devono attenersi in ordine agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

3. In sede di prima attuazione della presente legge il consiglio regionale determina gli indirizzi di cui al precedente comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Il programma di cui al precedente articolo 4 è inoltrato dalle amministrazioni provinciali alla giunta regionale entro i successivi novanta giorni.

Art. 6. Finanziamento regionale

1. La giunta regionale esaminato il programma di cui al precedente articolo 4, consulta la federazione regionale dell'AICCRE, Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa, e trasmette al consiglio regionale apposita proposta di deliberazione, che determina le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge, la spesa di linea di massima occorrente per l'attuazione delle iniziative stesse e la quota a carico della Regione, dando mandato alla giunta di assumere contestualmente il relativo impegno e di accreditare a favore degli enti beneficiari il 50% della quota a carico della Regione.

2. La quota a carico della Regione deve comunque essere contenuta nei limiti del 50% delle spese ritenute ammissibili, ovvero, per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti nei limiti del 25% delle spese stesse.

La deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Art. 7.

Caratteristiche delle iniziative e criteri prioritari di intervento

1. Nella individuazione delle iniziative da ammettere a finanziamento è verificata la rispondenza agli indirizzi che annualmente sono indicati dal consiglio regionale secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

2. È attribuita priorità alle proposte formulate da comuni e province che, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, intendano associarsi su basi provinciali e regionali procedendo alla regolamentazione dei reciproci rapporti.

Art. 8.

Erogazione dei fondi

1. La somma da accreditare agli enti beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente articolo 6, comma 2), è corrisposta in due soluzioni: la prima pari al 50% all'atto dell'approvazione del programma da parte del consiglio regionale; la seconda pari all'ulteriore 50% della quota a carico della Regione od alla percentuale della stessa quota rapportata alla minor spesa sostenuta per ciascuna iniziativa, è erogata a saldo, previa presentazione del conto consuntivo complessivo approvato dallo stesso ente con apposita deliberazione consiliare.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in L. 80.000.000 e decorrenti dal 1988, si farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 00995 del bilancio di previsione 1988.

2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi, si farà fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 aprile 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 marzo 1988 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 27 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione.

88R0617

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1988, n. 28.

Modifiche dell'art. 8 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 relativa a «Disciplina delle attività di organizzazione di viaggio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 26 del 3 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 è così sostituito:

«Ai fini dell'assunzione della responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio, il titolare, il gestore dell'impresa, nonché il richiedente dovranno dimostrare di possedere le seguenti conoscenze, da accertare secondo le modalità previste dal successivo art. 11:

a) amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dall'esercizio delle specifiche attività indicate nell'art. 2 della presente legge;

b) tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) uso corrente, parlato e scritto, di due lingue straniere».

Il 4° comma dell'art. 8 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51, è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 aprile 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 marzo 1988 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 27 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione.

88R0618

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1988, n. 17.

Iniziativa per la realizzazione di una mostra sulle edizioni della Divina Commedia di Dante Alighieri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 39 del 10 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Finalità

1. La giunta regionale in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero affari esteri e con il Ministero per i beni culturali e ambientali, promuove la realizzazione di una serie coordinata di iniziative per l'Italia e per l'estero, finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio librario antico, ed in particolare della prima edizione della Divina Commedia.

Art. 2.

Comitato esecutivo

1. Per la realizzazione dell'iniziativa è costituito un comitato esecutivo, nominato con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, presieduto dall'assessore regionale delegato ai beni culturali o da un suo delegato.

2. Il comitato provvede alla realizzazione delle iniziative ed alla gestione dei fondi a queste destinati, che potranno essere costituiti da contributi di enti pubblici e privati, nonché da proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione.

3. Il regolamento interno, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, è adottato dal comitato stesso nella sua prima seduta.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. È autorizzata la spesa di L. 100.000.000 a carico del bilancio regionale per la concessione, a favore del comitato di cui al precedente art. 2, di un contributo per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge.

2. La somma suindicata è iscritta al cap. 965, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988, denominato: «Contributo per la realizzazione di una mostra sulle edizioni della Divina Commedia di Dante Alighieri». All'onere si fa fronte con quota appositamente accantonata sul fondo globale del cap. 9700 (V. elenco n. 4 allegato al bilancio predetto). La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell'art. 28, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 7 giugno 1988

MANDARINI

88R0597

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 marzo 1988, n. 3.

Provvedimenti urgenti per il settore forestale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 15 del 28 marzo 1988)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66 e successive modificazioni, prorogate con le leggi regionali 21 agosto 1984, n. 52, 30 dicembre 1986, n. 36 e 18 gennaio 1988, n. 1, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 26 marzo 1988

NICOLOSI

LA RUSSA, assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

88R0588

LEGGE 26 marzo 1988, n. 4.

Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto della Regione per il triennio 1988-1990.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 15 del 28 marzo 1988)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le spese per investimenti da effettuare da parte dei comuni in esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, autorizzate con l'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 35, a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto, sono elevate, per l'anno finanziario 1988, a lire 530.000 milioni.

2. Sono poste altresì a carico del Fondo di solidarietà nazionale le spese di cui al precedente comma ricadenti nell'esercizio 1990 per l'importo di lire 530.000 milioni.

Art. 2.

1. Le spese per investimenti da effettuare da parte delle province regionali per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dalla Regione con la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono poste, per l'anno finanziario 1988, a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto, per un ammontare di lire 650.000 milioni.

Art. 3.

1. È autorizzata per l'anno finanziario 1988, a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto, la spesa di lire 100.000 milioni destinata all'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, al miglioramento, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di strade esterne comunali, anche se di competenza degli enti locali, con l'osservanza della vigente normativa in materia.

2. È altresì autorizzata per l'anno finanziario 1988, a carico del Fondo medesimo, la spesa di lire 60.000 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei porti di seconda categoria — seconda, terza e quarta classe — comprese le escavazioni, anche se di competenza degli enti locali, con l'osservanza della vigente normativa in materia.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1988.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 26 marzo 1988

NICOLOSI

TRINCANATO, assessore regionale per il bilancio e le finanze.

88R0589

LEGGE 26 marzo 1988, n. 5.

Bilancio di previsione della regione Siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990.

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 15 del 28 marzo 1988)

(Omissis).

88R0590

LEGGE 19 maggio 1988, n. 6.

Attuazione della programmazione in Sicilia ed istituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 23 del 21 maggio 1988)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione siciliana, nello svolgimento della propria azione politico-amministrativa, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con il concorso degli enti locali territoriali ed in raccordo con le forze sociali ed economiche operanti nell'ambito della Regione, adotta il metodo della programmazione.

2. La programmazione regionale tende alla razionale valorizzazione delle risorse materiali, ambientali ed umane dell'Isola ed alla trasformazione e al miglioramento delle strutture socio-economiche, al fine di conseguire la massima occupazione, la piena valorizzazione del lavoro siciliano ed equilibrati incrementi di reddito, nonché il superamento degli squilibri economici settoriali e territoriali all'interno della Regione e nei confronti della comunità nazionale.

3. Gli strumenti di programmazione e di gestione di competenza degli enti regionali devono essere riferiti alle prescrizioni e agli indirizzi del piano di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il piano regionale di sviluppo economico-sociale ha previsione triennale e trova riscontro nei bilanci della Regione. Esso indica gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, i tempi di attuazione e la spesa complessiva occorrente, nonché i criteri e gli strumenti per la verifica dei risultati.

2. Il piano considera tutte le risorse finanziarie di cui la Regione può disporre, coordinando quelle proprie e quelle derivanti da interventi ordinari e straordinari dello Stato, delle comunità sovranazionali e di altri enti.

3. Il piano destina altresì le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi proposti attraverso i progetti di attuazione di cui all'art. 3.

4. Il piano, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, indica le linee fondamentali dell'uso del territorio ed identifica i criteri per la localizzazione degli interventi.

Art. 3.

1. Il piano si realizza attraverso i progetti di attuazione e contiene, oltre ai requisiti di cui all'art. 2, le linee e gli indirizzi ai quali debbono adeguarsi i progetti. Precisa l'entità e i criteri di spesa nei settori non oggetto di programmi particolari.

2. Il piano, al fine di assicurare la rispondenza tra obiettivi programmatici e gestione del bilancio, si articola in programmi annuali.

Art. 4.

1. Il piano è trasmesso alle province regionali, le quali devono, con delibera di consiglio, far pervenire entro sessanta giorni le proprie osservazioni e proposte, sentiti i comuni ricompresi nel loro territorio.

2. Le osservazioni e le proposte sono inviate alla direzione regionale della programmazione.

Art. 5.

1. Il piano, corredato delle osservazioni e delle proposte formulate dalle province regionali e del parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di cui all'art. 15, è presentato all'assemblea regionale dal presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, ed è approvata con legge regionale.

Art. 6.

1. Il piano è esaminato dalla competente commissione legislativa permanente ed è sottoposto all'assemblea regionale per l'approvazione.

2. I progetti di attuazione di cui all'art. 7 sono sottoposti al parere delle commissioni legislative permanenti competenti per materia e trasmessi alla commissione di cui al comma primo, la quale esprime parere sulla compatibilità con gli obiettivi generali del piano e sulla relativa copertura finanziaria. Il parere sui progetti di attuazione è reso con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Sulla base di apposita relazione del Governo, la commissione di cui al comma primo verifica, almeno semestralmente, lo stato di avanzamento dei progetti di attuazione del piano. Accerta altresì la compatibilità, nei contenuti e nelle procedure, tra i disegni di legge e gli indirizzi fissati dagli strumenti della programmazione. Formula, inoltre, proposte e adotta iniziative per l'adeguamento della legislazione vigente agli obiettivi, ai contenuti e alle procedure della programmazione.

Art. 7.

1. I progetti di attuazione del piano sono approvati dalla giunta regionale con la previsione della relativa dotazione finanziaria, delle procedure e dei tempi di realizzazione, nonché con l'indicazione delle linee essenziali delle leggi eventualmente necessarie per la loro attuazione.

2. Con le stesse modalità sono approvati tutti i documenti programmatori regionali previsti dalla legislazione vigente o richiesti da piani di settore o da prescrizioni della programmazione nazionale, dell'intervento per il Mezzogiorno e della Comunità economica europea. Gli schemi dei documenti programmatori rivolti ad impegnare la spesa extraregionale sono inviati alla competente commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale per il parere di cui all'art. 6, comma secondo.

3. In conformità delle indicazioni del piano la giunta regionale approva ogni anno, su proposta del presidente della Regione, d'intesa con l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, il programma annuale, che deve prevedere anche i programmi di utilizzazione delle risorse di cui all'art. 2, comma secondo.

4. Il programma annuale viene presentato all'assemblea regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione.

5. Nello stesso termine viene presentata all'assemblea regionale la nota di aggiornamento del piano, elaborata con le stesse modalità e procedure del piano, sulla base delle nuove realtà ed esigenze manifestatesi nel corso del periodo di validità del piano medesimo.

Art. 8.

1. I singoli progetti di attuazione e gli altri strumenti programmatori debbono essere accompagnati da una scheda che ne espliciti i criteri di economicità e coerenza al piano.

2. A tal fine è costituito presso la presidenza della Regione, alle dirette dipendenze del presidente ed a supporto delle strutture che provvedono alla redazione dei progetti di attuazione, un nucleo di valutazione, composto da personale dell'amministrazione regionale che abbia particolare competenza ed esperienza professionale in materia economico-finanziaria e tecnica.

3. I componenti del suddetto nucleo vengono nominati con decreto del presidente della Regione, che stabilisce anche le modalità di strutturazione interna dello stesso.

Art. 9.

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il presidente della Regione predisponde la relazione annuale sulle modalità ed i tempi di attuazione degli atti di programmazione.

2. La relazione viene esaminata in una sessione speciale del consiglio regionale dell'economia e del lavoro, sottoposta alla deliberazione della giunta regionale e trasmessa, insieme con le considerazioni del Consiglio medesimo, alla competente commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale.

Art. 10.

1. Gli schemi del piano e degli altri strumenti programmatori a carattere generale sono predisposti dal presidente della Regione che all'uopo si avvale, oltre che della direzione regionale della programmazione, di un comitato tecnico-scientifico composto da sette docenti universitari o esperti in discipline attinenti alla programmazione economica. Il comitato è presieduto dallo stesso presidente della Regione. Ne fanno altresì parte di diritto l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, il direttore regionale della programmazione ed il direttore regionale del bilancio e del tesoro.

2. Il direttore regionale della programmazione esercita altresì le funzioni di segretario.

3. Il segretario, assicura i necessari raccordi con gli uffici dell'amministrazione regionale.

4. Ai componenti del comitato che non ne facciano parte in relazione alla carica o alla qualifica rivestita, si applicano le incompatibilità di cui all'art. 16. Il comitato è costituito, sentita la giunta regionale, con decreto del presidente della Regione, che ne fissa i compensi. Esso dura in carica tre anni.

Art. 11.

1. La direzione regionale della programmazione, di cui all'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 13 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, ferme restando le competenze ivi previste, coadiuva il presidente della Regione nell'attività di coordinamento dei rapporti relativi con gli organi ed uffici della Regione, dello Stato, della Comunità europea e con gli enti statali, regionali e locali.

2. Al fine di assicurare alla direzione regionale della programmazione il necessario supporto di analisi ed elaborazione occorrente per la predisposizione del piano nonché dei programmi e progetti di cui alla presente legge, il presidente della Regione può promuovere la costituzione di gruppi di lavoro a tempo determinato di funzionari regionali e di esperti estranei all'Amministrazione.

3. Le finalità di cui al comma secondo possono essere perseguite anche mediante la stipula di convenzioni con università o istituti pubblici di ricerca.

4. Il numero degli esperti di cui al quinto comma dell'art. 14 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, è ridotto a cinque.

Art. 12.

1. Ai lavori dei gruppi di cui all'art. 11 possono essere invitati a partecipare, anche per singole sedute, secondo le modalità da determinarsi nel decreto di costituzione, funzionari regionali o di enti dipendenti o controllati dalla Regione o dallo Stato, il cui intervento sia ritenuto utile in relazione ad esigenze emerse nel corso dei lavori.

2. Ai componenti dei gruppi ed ai partecipanti alle sedute a termini del comma primo, sono corrisposti, oltre all'eventuale trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica di direttore regionale, gettoni di presenza determinati con le modalità di cui all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.

Art. 13.

1. La predisposizione dei progetti di attuazione e dei documenti programmatori di cui all'art. 7, comma secondo, è coordinata dal presidente della Regione o dall'assessore regionale dallo stesso designato.

Art. 14.

1. È istituito presso la presidenza della Regione in consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Art. 15.

1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro:

a) esprime parere sul piano di sviluppo e sulle note di aggiornamento;

b) esamina la relazione annuale sulle modalità e sui tempi di attuazione degli atti della programmazione;

c) elabora, in appositi rapporti al Governo regionale, proposte in ordine ai tempi ed agli indirizzi dello sviluppo economico-sociale della Regione;

d) formula, a richiesta del Governo regionale, osservazioni sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale concernenti materie economiche, finanziarie e sociali;

e) formula, a richiesta del Governo regionale, pareri, osservazioni e proposte sull'attività degli enti economici regionali.

2. I pareri di cui alle lettere a) e b) sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione delle relative richieste.

Art. 16.

1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro si compone del presidente e dei seguenti membri;

a) tre esperti scelti dalla giunta regionale, su proposta del presidente della Regione, tra persone particolarmente qualificate in materie economiche, finanziarie, sociali e giuridiche o in tema di programmazione;

b) i rettori delle Università degli studi della Sicilia;

c) il presidente dell'Unione provincie regionali;

d) il presidente della sezione regionale della Associazione nazionale comuni d'Italia;

e) il presidente dell'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia;

f) i presidenti degli Istituti di credito che esercitano funzioni di tesoreria della Regione;

g) quindici designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

h) quattro designati dalle organizzazioni degli imprenditori del settore industriale maggiormente rappresentative sul piano regionale, di cui: uno in rappresentanza delle imprese a partecipazione pubblica ed uno in rappresentanza delle piccole e medie imprese;

i) cinque per il settore agricolo di cui tre designati dalle confederazioni dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative su base regionale e presenti nel Cnel, uno designato dagli imprenditori agricoli ed uno designato dall'Unione coltivatori italiani;

l) due designati dalle associazioni degli imprenditori commerciali maggiormente rappresentative presenti nel Cnel;

m) i presidenti dell'Unione regionale albergatori siciliani e della sezione regionale della Federazione italiana associazione imprese viaggi e turismo;

n) quattro designati dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative su base regionale, presenti nel Cnel;

o) quattro designati dalle associazioni cooperative maggiormente rappresentative su base regionale, presenti nel Cnel;

p) quattro prescelti dal presidente della Regione fra i soggetti indicati dalle associazioni ambientaliste rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

2. I componenti di cui alle lettere g), h), i), l), n), o), e p), sono nominati su indicazioni delle rispettive organizzazioni, che devono pervenire alla presidenza della Regione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

3. Trascorsi i predetti termini il consiglio può essere validamente costituito qualora sia stato comunque già raggiunto un numero di membri pari alla metà più uno dei componenti.

4. I membri del consiglio regionale dell'economia e del lavoro, che non ne facciano parte in relazione alle cariche previste nelle lettere b), c), d), e), f) ed m), non possono essere scelti tra i deputati dell'assemblea regionale siciliana, i presidenti e gli assessori delle amministrazioni provinciali e i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a duemila abitanti. L'acquisizione di una delle suddette cariche comporta la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Art. 17.

1. Il presidente del consiglio regionale dell'economia e del lavoro è nominato, al di fuori dei componenti di cui al comma primo dell'art. 16, con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale. Gli altri componenti sono nominati con decreto del presidente della Regione.

2. Il presidente e gli altri componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

3. I componenti del consiglio nominati in relazione alla qualifica o posizione rivestita, con la cessazione di quest'ultima, decadono dalla carica.

Art. 18.

1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro è convocato dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei componenti del consiglio stesso.

2. Esso svolge la sua attività in assemblee generali e in commissioni alle quali vengono affidati affari omogenei.

3. Ai lavori del consiglio partecipano il presidente della Regione, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze e gli assessori regionali competenti in ordine alle materie trattate nonché il direttore regionale della programmazione e il direttore regionale del bilancio e del tesoro. Possono partecipare, altresì, ai lavori del Consiglio, su invito del medesimo, rappresentanti delle strutture produttive regionali interessati alla definizione di obiettivi settoriali, qualora non compresi tra i componenti di cui all'art. 16, funzionari dell'amministrazione regionale, docenti universitari esperti in discipline economiche e tecniche, rappresentanti di enti pubblici e degli enti locali siciliani, rappresentanze della consulta regionale dei beni culturali ed ambientali, del comitato regionale della tutela dell'ambiente, della consulta regionale dell'emigrazione, del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, delle scuole di servizio sociale e di altri enti di interesse regionale.

4. Nel caso di partecipazione del presidente della Regione ai lavori del consiglio, questi assume la presidenza della seduta.

Art. 19.

1. È costituito l'ufficio di presidenza composto dal presidente del consiglio e da due vicepresidenti eletti dal consiglio stesso nel suo seno.

2. Su proposta del presidente, il consiglio adotta il proprio regolamento interno che dovrà disciplinare, fra l'altro, le forme e le modalità di partecipazione ai lavori del consiglio dei soggetti estranei non componenti e le forme e la pubblicità degli atti e delle adunanze.

Art. 20.

1. Con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sono determinati i compensi per il presidente, i vicepresidenti ed i componenti del consiglio.

2. Le spese inerenti al funzionamento del consiglio regionale dell'economia e del lavoro sono a carico del bilancio della Regione.

Art. 21.

1. Alla direzione dei servizi organizzativi ed amministrativi del consiglio regionale dell'economia e del lavoro sovraintende il segretario del consiglio, scelto tra i direttori regionali.

2. I servizi organizzativi ed amministrativi del consiglio sono curati dalla segreteria del consiglio regionale dell'economia e del lavoro, alla quale sono destinate, con decreto del presidente della Regione, le unità di personale occorrenti.

Art. 22.

1. Per il funzionamento del consiglio regionale dell'economia e del lavoro è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

2. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 23.

1. La direzione della programmazione è ordinata in gruppi di lavoro.

2. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione adotta i provvedimenti per la composizione dei gruppi di lavoro della direzione. A tal fine, per i dirigenti tecnici, attingerà prioritariamente al ruolo provvisorio di cui all'art. 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Art. 24.

1. Sono abrogati i titoli I e II della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16 nonché le disposizioni del titolo III della stessa incompatibili con la presente legge.

2. Dalla data di approvazione dei progetti di attuazione del primo piano regionale di sviluppo economico-sociale sono abrogate le disposizioni che prevedono pareri delle commissioni legislative permanenti competenti per materia su atti di programmazione della giunta regionale, del presidente della Regione o degli assessori.

Art. 25.

1. Il primo piano regionale di sviluppo economico-sociale sarà presentato entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 1.500 milioni annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.00 - Fondi destinati al finanziamento del progetto strategico «A» - Riforma istituzionale ed amministrativa della Regione.

Art. 27.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 maggio 1988

NICOLOSI

88R0591

LEGGE 19 maggio 1988, n. 7.

Proroga della validità della iscrizione nel soppresso albo regionale degli appaltatori.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia* n. 23 del 21 maggio 1988)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui al quarto comma dell'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è prorogato sino al 31 dicembre 1989 per le imprese che abbiano presentato istanza di iscrizione o domanda di modifica all'albo nazionale dei costruttori.

2. Le imprese di cui al comma precedente per potere continuare a concorrere agli appalti superiori a lire 45 milioni sono tenute a produrre, unitamente alla documentazione necessaria, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante di aver provveduto a richiedere, entro la data del 2 maggio 1988, l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 maggio 1988

NICOLOSI

SCIANGULA, assessore regionale per i lavori pubblici.

88R0592

LEGGE 19 maggio 1988, n. 8.

Interventi a sostegno del settore agricolo.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia* n. 23 del 21 maggio 1988)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1988, le spese indicate a fianco di ciascuno dei seguenti articoli della medesima legge:

	(milioni di lire)
Art. 1	2.000
Art. 2	1.000
Art. 4	2.000
Art. 6	500
Art. 8	500
Art. 10	2.500
Art. 11, 1	13.500
Art. 14	2.000
Art. 21	10.000
Art. 23, 2	100
Art. 29, come modificato dall'art. 15 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35	8.000

2. La spesa autorizzata dal precedente comma per le finalità dell'art. 23, 2 è destinata all'incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 3, punto 2 del primo comma, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni, istituito presso l'I.R.C.A.C.

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 le spese di cui al comma 1 saranno determinate ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

4. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano riscontro nel bilancio della Regione, codice 03.00 - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.

5. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1988 si provvede, quanto a lire 3.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 39.100 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

1. All'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

«4. Le precedenti disposizioni si applicano ai provvedimenti dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste assentiti anche in data precedente all'entrata in vigore della presente legge e riguardanti opere e lavori non ancora collaudati».

Art. 3.

1. Gli stanziamenti del capitolo 15710 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1988 sono destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal Titolo I della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8.

Art. 4.

1. Le provvidenze previste dall'art. 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 31, sono estese a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge e con le modalità e procedure dalla stessa previste, a favore dei lavoratori licenziati già dipendenti da ditte commerciali o cooperative esercenti l'attività di lavorazione e commercializzazione degli agrumi.

2. Alla spesa derivante dal presente articolo si farà fronte con lo stanziamento previsto dal comma terzo dell'art. 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 31.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 maggio 1988

NICOLOSI

LA RUSSA, *assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.*

88R0593

LEGGE 19 maggio 1988, n. 9.

Provvedimenti urgenti per il settore agricolo e per le aziende agricole colpite da avversità atmosferiche.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia* n. 23 del 21 maggio 1988)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alle aziende agricole che hanno subito danni a causa delle eccezionali avversità atmosferiche, compresi gli eccessi termici e la siccità verificatisi dall'aprile 1987 fino alla entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di cui al titolo V della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e al titolo II della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, ad eccezione degli articoli 13, 23, 24, 28 e 30.

Art. 2.

1. Nelle more della realizzazione delle opere di cui all'ultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, e di quelle previste in esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale siccità, i comuni e le province regionali possono disporre interventi urgenti di soccorso in favore delle aziende agricole e zootecniche per assicurare l'approvvigionamento idrico per gli usi civili e per l'abbeverata del bestiame ed altri interventi di emergenza mediante l'istituzione di un servizio straordinario di autobotti.

2. Gli interventi di cui al comma primo possono essere finanziati con le assegnazioni per servizi e spese correnti previste dall'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e dall'art. 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

Art. 3.

1. I parametri in atto vigenti e determinati ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per la ricostituzione di capitali di conduzione, sono raddoppiati.

2. I contributi previsti dall'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, sono elevati ad un massimo di:

lire 10 milioni per le colture ortive in pieno campo e per tutte le altre colture;

lire 11 milioni per le colture olivicole, mandorlicole e per le altre colture arboree da frutta secca;

lire 13 milioni per le colture viticole ad uva da vino;

lire 18 milioni per le colture viticole ad uva da tavola e per quelle da frutta fresca specializzate;

lire 20 milioni per le colture foraggere o per le aziende che praticano l'allevamento zootecnico;

lire 22 milioni per le colture agrumicole;

lire 33 milioni per le colture ortive protette.

3. Il parametro unitario previsto per le colture foraggere ai sensi del comma primo, si può applicare, in forma alternativa, anche nei confronti della unità bovina adulta (U.B.A.) e va graduato sulla base della tabella di conversione (tabella B) allegata alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80. Le anzidette agevolazioni si applicano altresì nei confronti degli allevatori che esercitano direttamente ed abitualmente l'attività zootecnica anche senza disporre di base territoriale aziendale.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità del fondo istituito con l'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e successive aggiunte e modifiche, nonché con quelle previste dalla presente legge.

Art. 4.

1. Le agevolazioni previste dall'art. 19 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, si estendono, per le aziende a indirizzo agrumicolo, alle scadenze del 1988 purché poste in essere prima della pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi straordinari fino al 75 per cento dei danni subiti negli anni 1986 e 1987 dalle aziende avicole danneggiate dalle avversità climatiche che hanno comportato la perdita di riproduttori, di ovaiole e di polli.

2. I contributi straordinari sono concessi previa presentazione di istanza corredata della certificazione redatta dai competenti veterinari comunali.

3. Le aziende avicole siciliane possono accedere alle operazioni di credito agrario di esercizio previste dal n. 1, primo comma, dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, regolate dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

4. Le medesime aziende avicole sono considerate soggetti che esercitano direttamente ed abitualmente l'attività zootecnica e sono ammesse alle agevolazioni previste per il comparto zootecnico dalla vigente legislazione regionale e nazionale.

5. Alle spese occorrenti per far fronte agli oneri di cui al comma primo si provvede con le disponibilità del fondo regionale istituito con l'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e successive integrazioni.

Art. 6.

1. Il comma dieci dell'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24 è sostituito dal seguente:

«Gli elenchi nominativi dei danneggiati vengono graduati in base all'entità dei danni subiti con elenchi articolati in due distinte graduatorie, comprendenti una le istanze corredate di perizia giurata, l'altra le istanze non corredate di perizia giurata».

2. Al comma undici, dell'art. 14, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, sono premesse le seguenti parole: «All'atto della definizione di una delle graduatorie di cui al comma dieci e indipendentemente dal completamento dell'altra».

3. All'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, sono aggiunti i seguenti commi:

«12. I rimborsi di cui al comma otto, a parziale modifica di quanto disposto dal comma sette, possono essere effettuati indipendentemente dalla concessione delle agevolazioni contributive e creditizie previste dalla presente legge, sempreché si riferiscano a perizie le cui risultanze siano accolte dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste».

13. Per la concessione delle provvidenze e delle agevolazioni di cui al titolo II della presente legge, si considerano aziende agricole anche i singoli fondi rustici».

Art. 7.

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 38 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 sono così modificati:

«Il consiglio regionale dell'agricoltura può organizzarsi in sottocomitati e gruppi di lavoro per lo studio di determinati argomenti o la trattazione di specifiche materie».

Possono essere chiamati a far parte dei sottocomitati anche docenti universitari e persone di comprovata esperienza nella materia trattata estranee al consiglio regionale dell'agricoltura».

Art. 8.

1. All'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 25, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Per i progetti presentati dai consorzi di bonifica la relativa imposta sul valore aggiunto è considerata spesa ammissibile a contributo».

Art. 9.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 59 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, per il personale impegnato in attività concernente interventi in favore di aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche, lo stanziamento del cap. 14005 è elevato per l'esercizio in corso di lire 500 milioni.

2. Per far fronte alle maggiori esigenze derivanti dall'attività relativa agli interventi a favore delle aziende danneggiate dalle avversità atmosferiche, lo stanziamento di cui al cap. 14233 è elevato per l'esercizio in corso di lire 500 milioni.

3. Alla spesa di lire 1.000 milioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con la riduzione di parte dello stanziamento del cap. 55484 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 10.

1. Le misure dei contributi previste dall'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 199, sono elevate del 50 per cento a decorrere dalla campagna 1987-1988.

Art. 11.

1. Nelle more della definitiva individuazione dei comparti produttivi colpiti dalla eccezionale siccità in corso, nei confronti delle aziende interessate alle produzioni ortofloricole e serricole, singole ed

associate, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare al 31 dicembre 1989 le rate con scadenza fra il 1° gennaio e il 1° luglio 1988 relative ad operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere sulle rate prorogate il concorso nel pagamento degli interessi in misura pari alla differenza tra il tasso annuo di riferimento per il credito agrario di esercizio vigente alla data delle singole scadenze ed il tasso del quattro per cento a carico dei beneficiari.

3. Le rate prorogate sono assistite da fidejussione regionale che ha carattere sussidiario e diviene operante previa escussione del debitore principale.

4. La garanzia regionale copre le perdite degli istituti e degli enti di credito per capitale, interessi, accessori e spese legali, quali risulteranno al termine delle procedure.

5. Le domande per l'applicazione della proroga dovranno essere presentate direttamente agli istituti ed enti esercenti il credito agrario entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alla spesa occorrente per le finalità previste dal presente articolo si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo regionale istituito dall'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, fino alla concorrenza di lire 15.025 milioni, di cui lire 25 milioni da utilizzare per eventuali interventi fidejussori.

Art. 12.

1. L'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a prorogare al 31 dicembre 1989 le rate con scadenza compresa fra il 1° gennaio e il 1° luglio 1988 relative a prestiti di conduzione, riguardanti le aziende serricole singole e associate, assistiti dal fondo di rotazione dell'ente stesso di cui all'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21.

2. Le domande per ottenere le agevolazioni previste dal comma 1 devono essere presentate all'ente di sviluppo agricolo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 13.

1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1988, le spese indicate nella seguente tabella, con riferimento agli articoli della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24:

art. 14, lire 2.000 milioni;
art. 20, lire 4.000 milioni;
art. 21, lire 6.000 milioni;
art. 25, lire 5.000 milioni;
art. 29, lire 8.000 milioni.

Art. 14.

1. La dotazione del fondo regionale istituito con l'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e successive integrazioni, è incrementata per l'esercizio finanziario 1988 di lire 5.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1989 di lire 30.000 milioni.

Art. 15.

1. Le spese di lire 60.000 milioni, autorizzate dalla presente legge in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. All'onere di lire 30.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1988 si provvede, quanto a lire 2.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 28.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 maggio 1988

NICOLOSI

LA RUSSA, *assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.*

88R0594

LEGGI 19 maggio 1988, n. 10.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'azienda delle foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1986.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia* n. 23 del 21 maggio 1988)

(Omissis).

88R0595

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGI PROVINCIALE 2 giugno 1988, n. 20.

Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-A. Adige n. 25 del 7 giugno 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 64 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la parola «trentacinque» è sostituita con la parola «quarantacinque».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 2 giugno 1988

ANGELI

N.B. — Con sentenza n. 563 di data 11-19 maggio 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente legge sollevata dal Governo della Repubblica con ricorso notificato il 19 maggio 1984.

88R0596

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHJETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
 - ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
 - ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- ## LAZIO
- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
 - ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
 - ◇ **BOCA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **TOSCANA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
 - ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Piazza Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- ## MARCHE
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
 - ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
 - ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
 - ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59
- ## MOLISE
- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
 - ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Verceili)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
 - ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- ## SICILIA
- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
 - ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
 - ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAYARA (Agrigento)**
Cartolibreria M'LIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Filungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillet, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRACHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Letterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirella (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggiero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221